

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI
ALPIGNANO E VAL DELLA TORRE

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"DON MINZONI "

sito in Via Baracca 14 – 10091 ALPIGNANO (TO)
Anni educativi 2021-/22 - 2022/23 - 2023/24
(ed eventuale proroga per gli anni 2024/25 – 2025/26)
Lotto 1

LUDOTECA COMUNALE "LaGirandoLa"-
Anni educativi 2021-/22 - 2022/23 - 2023/24
(ed eventuale proroga per gli anni 2024/25 – 2025/26)
Lotto 2

CENTRI ESTIVI COMUNALI –
SITI NEL COMUNE DI ALPIGNANO

Anni educativi 2021-/22 - 2022/23 - 2023/24
(ed eventuale proroga per gli anni 2024/25 – 2025/26)
Lotto 3

Approvato con determinazione del direttore Area Servizi alla Persona n.....

LOTTO 1

NIDO COMUNALE

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

- ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 ORARI, E FUNZIONAMENTO
- ART. 5 SERVIZIO PASTI E SERVIZIO PULIZIA
- ART. 6 ISCRIZIONI , GRADUATORIE, ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 7 UTENTI DISABILI
- ART. 8 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE
- ART. 9 SERVIZI AGGIUTIVI
- ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI
- ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 13 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 IMPORTO A BASE DI GARA
- ART. 15 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE
- ART. 16 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- ART. 17 SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 18 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- ART. 19 MODALITA' DI GARA
- ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- ART. 21 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 22 OBBLIGHI DEL PERSONALE
- ART. 23 MONITORAGGIO E CONTROLLO
- ART. 24 CLAUSOLA SOCIALE

- ART. 25 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE
ART. 26 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI
ART. 27 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

- ART. 28 FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
ART. 29 CORRISPETTIVO
ART. 30 REVISIONE CONTRATTUALE

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

- ART. 31 RESPONSABILITÀ
ART. 32 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY
ART. 33 ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

- ART. 34 PENALITÀ
ART. 35 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 36 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 37 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA
ART. 38 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 39 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 40 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
ART. 41 RAPPORTI CON L'UTENZA
ART. 42 CONTROVERSIE

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

L'Asilo Nido è inteso come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico preposto ad accogliere i bambini ed a concorrere con le loro famiglie alla crescita e alla formazione degli stessi, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Con la presente concessione si intende dare alle famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Alpignano, il servizio di asilo nido per bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 36 mesi.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

1. offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
2. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
3. valorizzare le competenze genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promuovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
4. produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente capitolato d'appalto:

1. LOTTO 1: concessione di locali comunali (vedi planimetrie allegate), in comodato d'uso gratuito, alla ditta vincitrice della concessione per l'attivazione del servizio di gestione del dell'asilo nido comunale "don Minzoni" sito in Alpignano, Via Baracca n. 14, per n.60 posti, con accesso ai piccoli utenti consentito da 6 a 36 mesi di età.
2. Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, né avanzare pretesa di eventuale risarcimento danni.
3. La gestione del servizio deve essere svolta dal concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.
4. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni d'età e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei

bambini e di definire, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

5. Le prestazioni richieste, oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario, sono le seguenti:

- Servizi EDUCATIVI;
- Servizi AUSILIARI, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e la sanificazione;
- Fornitura di PRESIDI IGIENICI – SANITARI con esclusione dei pannolini
- Pagamento di tutte le UTENZE sulla base delle specifiche previste nell'art. 16 del presente capitolato;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, disinfestazioni insetti ecc....) sulla base delle specifiche previste nell'art. 22 del presente capitolato; ;
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alla riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti approvate dal Comune, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.
- I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sulla base dei seguenti criteri:
 - sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e a processi di inclusione sociale;
 - proporre un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
 - programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
 - mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future;
 - supportare l'assetto gestionale e organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, a un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.
 - l'immobile destinato al servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere svolto nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, comprese quelle regolamentari del Comune di Alpinzano, disciplinanti il servizio asilo nido.

È dovere del concessionario informare il servizio socio-assistenziale del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbero essere sintomo di disagio familiare.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo consenso del concedente

In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate con un preavviso di tre giorni.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve prevedere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio, con assunzione del relativo rischio operativo, a mezzo di personale e organizzazione propri.

Il concessionario dovrà redigere e consegnare entro un mese dall'inizio della concessione e tenere aggiornati per la durata della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Il concessionario è inoltre tenuto a dare attuazione alla Carta dei Servizi che contiene tutte le disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza e i livelli di qualità e quantità delle prestazioni che il concessionario si obbliga a rispettare per l'erogazione del servizio stesso. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e lo svolgimento dello stesso deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque si avvalga del servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente a quanto sopra esposto, dovrà garantire:

1. il rispetto dell'orario di funzionamento del servizio;
2. la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività educative e ausiliarie per quanto di competenza;
3. il coordinamento delle attività educative;
4. la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo l'immediata sostituzione in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
5. la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del personale;
6. la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio;
7. la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
8. la gestione della rete con i servizi territoriali;
9. la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
10. la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
11. la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
12. la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale;
13. la realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato e al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

ART. 4 ORARI E FUNZIONAMENTO

Il servizio di asilo nido dovrà seguire il calendario scolastico conformandosi il più possibile a quello stabilito dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dall'Istituto Comprensivo di Alpignano, in modo da favorire i nuclei familiari che abbiano figli frequentanti i diversi ordini di scuola, e comprendere il “nido estivo” nel mese di Luglio.

Il calendario verrà presentato ad ogni inizio anno all'Amministrazione Comunale ed ai genitori.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura minima del servizio di asilo nido dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00, salvo gli eventuali pre- e post-nido.

Sarà comunque autorizzato ad offrire il servizio in ore/giorni aggiuntivi, se ritenuto utile e, se necessario, su richiesta di un congruo numero di utenti.

Dovranno anche essere previsti tempi-nido differenziati, con conseguente modulazione delle tariffe, per esempio: tempo pieno, part-time mattino con pranzo, part-time pomeriggio senza pranzo, o tempi diversi da quelli citati, con la massima autonomia determinativa.

Il concessionario dovrà garantire la presenza continuativa nella struttura del coordinatore del servizio

I partecipanti alla gara dovranno predisporre un progetto organizzativo-gestionale relativo a tutto il periodo di durata della concessione; il progetto dovrà essere formulato prevedendo la massima sinergia nei rapporti Concessionario/Comune e verrà valutato in sede di gara, tenendo conto dei seguenti fattori:

- dovrà essere predisposto un manuale di autocontrollo relativo alla cura igienica degli ambienti e delle strutture utilizzate, nonché dei materiali, con la specifica dei prodotti igienico-sanitari utilizzati, la loro gestione e conservazione.
- dovrà essere esplicitata l'organizzazione tecnica del personale (turni, funzioni, sostituzioni, rapporto numerico personale/utenti, orari), ponendo grande attenzione all'accoglienza dei bambini e alla continuità della presenza degli educatori che di loro si occupano e che costituiranno la figura di riferimento dei piccoli
- organizzazione degli inserimenti: massima attenzione sia per quanto riguarda i bambini che i loro genitori, in modo che il distacco dalla famiglia avvenga in modo personalizzato, graduale e senza pressioni, modificando gli interventi a seconda delle esigenze di entrambi, poiché l'inserimento dei bambini al nido si caratterizza come esperienza emotivamente complessa che deve essere mediata dagli educatori e dai genitori congiuntamente, il Concessionario è tenuto a: far precedere ogni inserimento da colloqui individuali fra genitori ed educatori al fine di instaurare un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia e allo scopo di assumere informazioni sulla personalità del bambino per organizzare un inserimento il più possibile personalizzato, graduale e delicato consentire la presenza presso la struttura dell'asilo nido di uno dei genitori o, nell'impossibilità di questi per causa di forza maggiore, di uno stretto congiunto maggiorenne, per tutto il periodo necessario a favorire l'inserimento e la conoscenza, da parte del bambino, delle nuove figure di riferimento;
- organizzare periodicamente incontri di Sezione/nido per discutere le tematiche riguardanti il gruppo che di volta in volta si riterranno maggiormente significative, anche su richiesta dei genitori stessi

- organizzazione della “comunicazione documentale” con le famiglie: in modo che le esperienze dei bambini al nido vengano restituite alle famiglie con elaborati fotografici, disegni, ecc.
- partecipazione delle famiglie: dovranno essere previsti colloqui individuali e periodiche assemblee, generali e di sezione, concordate con l'Amministrazione
- la presenza di tutto il personale educativo, in possesso dei titoli idonei ed in numero sufficiente al rispetto del rapporto educatore/bambino di legge, ed ausiliario necessari, garantendo le sostituzioni in caso di assenza e calibrandolo numericamente in base alle effettive presenze degli utenti secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Concessionario è autorizzato ad ospitare periodicamente stagisti, tirocinanti universitari o provenienti da scuole specifiche, volontari in servizio civile volontario, sotto la propria totale responsabilità, purché gli stessi non sostituiscano il personale necessario alla conduzione del servizio, stipulando direttamente le relative convenzioni con gli Enti di provenienza. Dette convenzioni non dovranno comportare costi per il Concessionario che possano influire sulle rette applicate alle famiglie. La responsabilità della gestione di tali stagisti è di totale competenza del gestore del servizio
- la formazione specifica al personale incaricato della distribuzione del pasto al nido (per questo sarà disponibile anche la dietista della ditta Concessionaria del servizio di refezione scolastica) e la presenza presso la sede di idoneo piano HCCP di cui tutti i dipendenti devono essere a conoscenza
- l'assolvimento, con il personale ausiliario, di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, sia dei refettori prima e dopo il pasto, che di tutti gli altri locali del nido, nonché la presenza di un piano di autocontrollo per le pulizie e la fornitura e l'elenco dei prodotti utilizzati, custoditi in armadi idonei e non accessibili a terzi o ai bambini
- la sorveglianza del pubblico utente all'entrata e all'uscita dalla struttura, nonché dei fornitori
- la collaborazione al “Progetto Continuità” con le scuole dell'infanzia per i bambini che stanno per essere congedati dal nido per passare alla scuola di grado superiore
- l'applicazione e la riscossione delle tariffe a carico delle famiglie, modulate secondo il tempo-nido prescelto
- la gestione degli eventuali solleciti di pagamento e degli insoluti; tale funzione potrà essere svolta in collaborazione con il Comune, il quale provvede con fondi propri all'erogazione dei contributi per le rette.
- il Concessionario effettuerà la gestione dei servizi a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri; l'organizzazione deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere alle caratteristiche di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio. Il Comune di Alpignano potrà comunque, in ogni caso, accedere alla struttura del nido, della ludoteca e dei centri estivi per verificare l'andamento del servizio e lo stato dei luoghi.
- Il concessionario dovrà collaborare, nel caso di inserimento di bambini segnalati dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali, con gli interlocutori terzi che seguono i bambini e la loro famiglia, naturale o affidataria, affinché la crescita serena del piccolo sia la risultanza della sinergia fra i vari attori del progetto pedagogico, dando la massima disponibilità all'osservazione presso la struttura qualora il Tribunale o i Servizi Sociali lo richiedessero motivatamente

ART. 5 SERVIZIO PASTI E SERVIZI PULIZIA

Il servizio di refezione scolastica è affidato in appalto dal Comune di Alpignano; la spesa relativa sarà quindi anticipata dal Concedente e rimborsata dal Concessionario dietro presentazione di fattura da parte del Comune.

Il Concessionario è tenuto a servirsi della ditta a cui il Comune ha appaltato il servizio per tutta la durata dell'affidamento.

Il servizio di somministrazione è a carico del personale del Concessionario così come il lavaggio delle stoviglie

Il numero dei pasti necessari giornalmente dovrà essere ordinato secondo le modalità concordate con la ditta appaltatrice il servizio di refezione scolastica e comunque non oltre le ore 9,30 di ogni mattina.

Il personale dell'asilo nido avrà il supporto gratuito della dietista della società che cura la refezione, che giornalmente si reca al Centro Cottura e nei diversi plessi scolastici, e alla quale ci si potrà rivolgere per dubbi sul servizio, diete, suggerimenti, consulenze, formazione del personale addetto alla distribuzione e somministrazione. Il costo per tale servizio è ricompreso nell'appalto per la refezione scolastica, e quindi nulla è dovuto in più. La dietista avrà libero accesso ai locali dell'asilo nido per il controllo ed il supporto al momento del pasto e in qualsiasi momento sia necessario.

Il personale preposto potrà, a richiesta, essere formato dalla dietista per quanto riguarda la somministrazione; in ogni caso dovrà essere presente, nei locali della cucina, un idoneo manuale di autocontrollo relativo a detto servizio. Anche il costo per la formazione è compreso nel servizio mensa scolastica.

ART. 6 ISCRIZIONI, GRADUATORIE, ACCESSO AL SERVIZIO

Le iscrizioni dei bambini al servizio di asilo nido vengono raccolte e gestite dal Comune durante tutto l'anno per poter gestire la quantificazione del contributo in base all'ISEE delle famiglie; il Comune provvederà comunque immediatamente ad informare il Concessionario, trasferendo ad esso copia delle domande.

Il Comune, di concerto con il Concessionario, provvederà, qualora necessario, all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie dinamiche del nido durante tutto l'anno scolastico; la precedenza nell'inserimento dei bambini, in caso di lista di attesa, sarà così organizzata:

- bambini portatori di disabilità residenti nel Comune di Alpignano
- bambini segnalati dai Servizi Socio-Assistenziali residenti nel Comune di Alpignano
- bambini segnalati dall'Autorità Giudiziaria residenti nel Comune di Alpignano
- bambini residenti nel Comune di Alpignano con almeno uno dei due genitori esercenti la patria potestà
- altri utenti non residenti

In caso di rinunce e/o ritiri, il Concessionario potrà procedere subito a nuove chiamate in sostituzione dei bambini dimissionari.

In caso di Comuni che non siano dotati di una struttura adibita ad asilo nido comunale e i cui cittadini manifestino la volontà di beneficiare di un servizio non presente sul loro territorio, nel caso in cui si raggiunga la quota massima di posti occupati (da residenti di alpignano) si opzionano n. 12 posti destinati a utenti residenti in comuni limitrofi sulla base di accordi diretti tra il comune di Alpignano e i comuni interessati. il Concessionario dovrà quindi provvedere alle chiamate secondo tali accordi .Gli Uffici Comunali garantiranno comunque la piena collaborazione nella gestione delle graduatorie, delle convenzioni e delle chiamate.

Oltre a quanto descritto sopra, l'Asilo Nido, di Alpignano dovrà accogliere bambini di ogni etnia, cultura e credo religioso e di ogni provenienza geografica, operare nel rispetto di tali individualità, e favorire, fra gli utenti e fra le famiglie, la conoscenza reciproca sia personale che culturale, progettando le varie attività, compresa quella del pasto, come momento di proposta e di scoperta di personalità, culture e credi diversi. Nessuna discriminazione sarà ammessa, pena la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 7 UTENTI DISABILI

Il Concessionario dovrà garantire, senza aggravii di costo alcuno rispetto alla tariffa stabilita, le prestazioni di sostegno educativo-assistenziale per i bambini con situazioni di disabilità.

Per tali inserimenti il Concessionario si rende fin d'ora disponibile in modo incondizionato allo scambio di informazioni fra famiglia, Comune, Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL, pediatri, finalizzato esclusivamente ad organizzare e monitorare il miglior accompagnamento possibile del piccolo nella vita del nido, e a supporto della famiglia.

Il personale dell'ASL e i pediatri che ne facciano richiesta potranno accedere al nido per valutare, insieme agli educatori, periodi di osservazione ed eventuali modifiche degli interventi sulla base dei risultati raggiunti. Di tali accessi deve essere informato l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, proprietario delle strutture.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro il termine massimo del 30 agosto di ogni anno, il Concessionario predisponde per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Il Comune stesso potrà collaborare mettendo a disposizione i propri contatti del settore Scuola e del settore Cultura per la proposizione di attività diverse.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il concedente e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo al concedente. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti e ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto, dipendente del Comune, che attuerà il controllo del servizio ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno della struttura dove si svolge il servizio affidato al Concessionario, oltre al diritto di chiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

Il progetto pedagogico dovrà essere conforme alle teorie ed agli studi psico-pedagogici relativi ai servizi educativi dedicati ai bambini da 6 a 36 mesi.

Dopo il primo anno educativo di incarico, lo stesso potrà essere modificato in virtù delle osservazioni e dei riscontri osservati sui singoli e sulla comunità, nonché facendo riferimento all'ambiente socio-culturale a cui i piccoli ospiti appartengono.

Il Comune potrà chiedere modifiche, integrazioni o revisioni, concordandole con la ditta stessa, qualora, attraverso i colloqui o i monitoraggi effettuati dagli Uffici Scuola, Sociale, Casa, sulla cittadinanza e sul contesto socio-culturale-economico, se ne verificasse la necessità.

Nel progetto pedagogico dovranno essere evidenziati:

- descrizione, sotto il profilo educativo, dei vari momenti della giornata: accoglienza, gioco, integrazione fra i bambini, pranzo, momento del riposo, riconsegna ai genitori
- descrizione delle attività proposte ai bambini e ai genitori
- descrizioni delle azioni previste in caso di accesso al servizio di bambini disabili e/o stranieri, con particolare attenzione alla loro completa integrazione, per favorire il più possibile la corretta e serena convivenza ed il loro totale coinvolgimento nella vita del nido, con la massima assistenza sia personale che educativa
- proposte di servizi aggiuntivi propedeutici al sostegno alle famiglie frequentanti l'asilo nido e la ludoteca, anche rivolti a tutti i membri del nucleo familiare.

ART. 9 SERVIZI AGGIUNTIVI

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato di Via Baracca 14 , le imprese partecipanti dovranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali della ludoteca in qualsiasi orario sia richiesto da un congruo numero di utenti, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i familiari stretti (nonni, fratelli, ecc.), prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.

La descrizione di tali attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione, al Comune di Alpignano, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del Concessionario o degli utenti.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il soggetto Concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, durante tutta la durata della gestione le proposte potranno aggiungersi o sostituire quelle precedenti in base alle esigenze e/o alle richieste degli utenti, per conformarsi maggiormente alla necessità di offrire un più ampio servizio, anche in continuità ed in collaborazione con altri interlocutori del territorio. Di tali proposte dovrà essere informato il Comune che collaborerà alla diffusione e pubblicizzazione del servizio.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto Concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità del Comune.

ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI

La struttura che ospita l'asilo nido "don Minzoni" è sita in Alpignano, Via Baracca 12/14; è circondata da circa 1.800 mq. di prato alberato completamente recintato e ad uso esclusivo del Nido e dell'adiacente scuola dell'infanzia Gobetti ed è in funzione ininterrottamente dal 1975 con la medesima destinazione d'uso.

L'asilo è contiguo all'edificio che ospita la scuola dell'infanzia statale "Ada Gobetti" (di cui ospita una sezione), sempre di proprietà comunale, con cui condivide impianto di riscaldamento ed elettrico.

L'intera struttura è stata periodicamente sottoposta ad adeguamenti normativi e a regolari interventi manutentivi

È idonea ad ospitare fino ad un massimo di 75 bambini da 3 a 36 mesi di età. Tuttavia, considerato che è attiva presso la struttura del Nido una sezione della Scuola dell'infanzia Gobetti si stabilisce il numero massimo di accoglienze per il nido in n. 60 bambini mediante l'utilizzo dei locali del 1° piano della struttura e dei locali lavanderia/stenditoio e spogliatoio personale nel piano seminterrato .

È fornita, con il presente capitolato, la planimetria dell'asilo ed è consigliato, ma non obbligatorio, ai concorrenti alla gara, il sopralluogo presso la struttura, da concordarsi su appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano (011/968 27 36).

La struttura del nido viene consegnata completamente arredata e funzionante e così organizzata:
al piano terra (c.a. 155 mq)

- n. 4 sezioni
- n. 2 dormitori
- cucinotta
- atrio spogliatoio/accoglienza
- n. 3 servizi igienici
- terrazzo
- stanza cambio

al piano seminterrato (c.a. 50 mq):

- lavanderia/stenditoio
- spogliatoio personale

Gli arredi presenti al nido sono idonei ad una utenza dai 6 mesi di età.; l'asilo nido don Minzoni ha ospitato prevalentemente bambini dai 12 mesi, quindi è possibile che siano da integrare gli arredi necessari ai bimbi da 6 a 12 mesi.

Il / i Concessionari/i dovranno verificare periodicamente l'idoneità di attrezzature ed arredi e conferire in discarica (anche in collaborazione con il Comune, che potrà farsi carico del ritiro e del trasporto all'ecocentro) quelli che non fossero più utilizzabili.

Si impegna inoltre a ripristinare le scorte dei materiali d'uso in caso di esaurimento e l'implementazione o la sostituzione, qualora necessari, degli arredi e dei materiali ludici. Detti acquisti, a fine concessione, rimarranno di proprietà del Comune di Alpignano.

E' facoltà del Concessionario dimostrare la convenienza funzionale di scelte diverse e/o alternative rispetto alla mera e uguale sostituzione di quanto eventualmente eliminato.

All'atto della consegna verranno verificati lo stato della struttura, l'inventario dei beni mobili e le eventuali scorte a magazzino, e verrà sottoscritto dalle parti per accettazione un apposito verbale; analogamente, al termine della concessione, saranno a carico del Concessionario la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato in fase di affidamento, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità di cui sopra; eventuali migliorie, sostituzioni, integrazioni, saranno considerate a tutti gli effetti proprietà del Comune; gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni dovuti ad un uso improprio dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che verrà fissato nel verbale stesso. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione o di richiedere il costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buono stato manutentivo della struttura e per un migliore servizio agli utenti.

ART. 11 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il personale impiegato dovrà essere numericamente sufficiente per l'ottimale conduzione del servizio, in relazione anche alla normativa vigente e dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale di seguito riportata:

EDUCATORE: Legge Regionale 3/1973; deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004 allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006 allegato 2, art. 4:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di liceo psico-pedagogico
- diploma di vigilatrice d'infanzia nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17 marzo 1980 n. 16
- attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo)
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi
- diploma di tecnico dei servizi sociali
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

AUSILIARIO: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4:

- diploma di scuola dell'obbligo.

COORDINATORE: deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-9454/2003, allegato A, art. 4; n. 20-11930/2004, allegato A, art. 4; n. 13-2738/2006, allegato 2, art. 4:

- diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore Pedagogico ed eventuali modificazioni ed integrazioni normative nel frattempo intervenute.

Il coordinatore deve inoltre:

- essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido e avere un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno cinque anni.
- ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale a cui sono attribuiti compiti di indirizzo e di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il concessionario deve individuare, come da normativa vigente, un Coordinatore Pedagogico responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo) che deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo di Coordinatore Pedagogico in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano inoltre:

1. la rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
2. la conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento delle rette a carico delle famiglie.
3. la trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico degli utenti;
4. la conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio;
- l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere agli obblighi informativi o utili per la programmazione del Comune
- la comunicazione, entro venti giorni dalla stipula del contratto, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- la redazione del Documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.lgs n. 81/2008 e successive s.m. e i., presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la loro attività e di cui il concessionario è titolare del rapporto di lavoro.

Il personale dovrà essere composto esclusivamente da soci o da dipendenti (a seconda della tipologia della ditta partecipante), ovvero da personale nella disponibilità della società per tutta la durata dell'incarico, salvo il normale turn-over dovuto a pensionamenti, dimissioni e/o trasferimenti. Tutto il personale, il coordinatore, gli educatori, gli ausiliari, dovranno mantenere un contegno corretto e decoroso, serio, riservato e cortese, e disponibile alla massima collaborazione.

Deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi per il personale ed inoltre lo stesso dovrà essere assicurato contro gli infortuni; adeguata polizza assicurativa dovrà poi essere stipulata per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'orario di permanenza nella struttura.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio.

Il Concessionario deve operare nel rispetto della legge 125/1992 sulle Pari Opportunità sia per il reclutamento che nella successiva formazione e gestione del personale.

I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere gestiti con personale idoneo all'attività proposta.

In caso di assenza di personale che non sia stata comunicata, per cause di forza maggiore, tempestivamente, la sostituzione deve in ogni caso avvenire entro 30 minuti dalla comunicazione, e tutti i sostituti devono essere in possesso del medesimo livello di titolo di studio del titolare.

Tutto il personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli infortuni o incidenti che dovessero verificarsi presso la struttura, con apposita relazione scritta, trasmessa anche via fax o e-mail e dichiarazione di denuncia dell'infortunio presso la propria assicurazione.

E' inoltre fatto obbligo di segnalare tempestivamente agli uffici comunali Scuola e Lavori Pubblici eventuali interventi manutentivi straordinari necessari alla struttura.

A tal fine verranno messi a disposizione del Concessionario, ad inizio anno scolastico, o prima dell'inizio dei Centri estivi i recapiti telefonici del direttore Area Servizi alla Persona, del direttore dell'Ufficio Tecnico e il numero di reperibilità dei tecnici comunali.

Il personale educatore dovrà altresì segnalare ai propri diretti superiori, i quali ne informeranno il direttore dell'Area Servizi alla Persona, eventuali sospetti di trascuratezza ed inadempienza genitoriale, nonché situazioni di disagio grave manifestate dai bambini, con la massima riservatezza e delicatezza, senza mai intervenire direttamente, se non in caso di pericolo imminente.

In caso di segnalazione di comportamenti non conformi a quanto richiesto nel presente capitolato, nonché dettati dalle normali norme di buona educazione e correttezza, il Comune si riserva di chiedere l'intervento della ditta sul proprio personale per la risoluzione del problema; in caso di persistenza di comportamenti non consoni per i quali non sia stata data giustificazione scritta entro 10 giorni dal rilievo mosso, il Concedente potrà chiedere la sostituzione del personale, senza comunque che la procedura sia pregiudiziale all'applicazione della normativa a tutela dei lavoratori.

In caso di accertato comportamento grave, comunque, il Concedente potrà chiedere l'immediata sospensione della persona responsabile.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale in merito al quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inadeguatezza al servizio.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il/i concessionario/i sono tenuti a fornire al Comune di Alpignano l'elenco dettagliato del personale impiegato nel servizio, completo dei relativi curricula aggiornati, suddiviso fra asilo nido, ludoteca e centri estivi. Il personale in servizio presso il nido potrà essere il medesimo per la ludoteca, per i centri estivi e viceversa, se l'orario di lavoro sarà compatibile e non eccederà le ore giornaliere stabilite dal contratto.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire, salvo casi non imputabili alla volontà dello stesso, la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini, in particolare per il servizio di Nido Comunale.

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiranno causa di inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto qualora sia stato raggiunto il numero di tre richiami scritti dall'Amministrazione Comunale ai quali non sia stata data adeguata e giustificata risposta.

Il Concessionario si obbliga a rispettare, per tutto il proprio personale, le normative di legge ed i CCNL applicabili al proprio settore, e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro e di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

In caso di accertate inadempienze sulla corretta applicazione delle norme contrattuali, il Concedente potrà addivenire alla risoluzione del contratto con il Concessionario.

In caso di sciopero del personale dipendente del Concessionario, lo stesso è tenuto ad informare il Comune e l'utenza con un preavviso di almeno 10 giorni, secondo quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990, art. 2 comma 5.

Nulla è dovuto al Concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo; in caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili a carico delle famiglie deve essere decurtata la quota parte giornaliera relativa alla mancata prestazione, a meno che la stessa non sia relativa alle normali sospensioni didattiche.

La formazione deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione del servizio, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare la partecipazione a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo, i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio. detti corsi potranno essere tenuti anche presso l'asilo nido, in orario di chiusura all'utenza.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over. Deve inoltre essere garantita l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano idonee fisicamente e non siano soggette a incompatibilità penali.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno quattro giorni lavorativi.

All'inizio di ogni anno educativo, 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio stesso.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento e orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio e si dovrà garantire pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori, in base agli standard definiti dalla Regione del Veneto e in relazione all'accreditamento del servizio .

TITOLO II : DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio asilo nido ha durata dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2026. Solo ed esclusivamente in caso di forza maggiore, è prevista una eventuale "proroga tecnica" ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del L. Lgs. 50/2016.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

Il servizio di asilo nido dovrà essere attivo dal primo giorno feriale di settembre al 31 luglio dell'anno successivo, nido estivo compreso; quest'ultimo potrà eventualmente proseguire per il mese di agosto, se ritenuto dal Concessionario in base alle richieste dei genitori o in base alla proposta dello stesso.

Nei periodi di chiusura della struttura (eventuale mese di Agosto, Natale, Pasqua e altre sospensioni didattiche), la responsabilità e la sorveglianza delle strutture resteranno comunque in capo al Concessionario.

A totale discrezione del Concessionario potranno essere offerte aperture anche nei giorni festivi.

ART. 13 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione per i tre anni di esercizio dal 1/9/2021 al 31/8/2024 è di € **643.500,00** Iva di legge.

Tale valore presunto è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

COSTO UTENZE MENSILE - Frequenza full time	€ 650,00
UTENTI PRESUNTI	30
MESI TEORICI ANNUI PER OGNI UTENTE	11
VALORE ANNUO PRESUNTO DERIVANTE DALPAGAMENTO DELLE TARIFFE PER N. 30 BAMBINI	€ 250.250,00
PROROGA TECNICA	€ 117.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE di 5 anni (riferito anno 2019 per n. 27 bambini)	€ 97.871,80
CONTRIBUTO REGIONALE di 5 anni (riferito anno 2019 per n. 27 bambini)	€ 17.836,00
CONTRIBUTO COMUNALE VARIABILE BAMBINI (calcolato su 30 bambini)	€ 132.195,00

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.

Il valore complessivo presunto della concessione asilo nido comunale è riferito all'ipotesi di concessione dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2026, ammonta ad € 643.500,00 ed è la risultanza del seguente calcolo: costo mensile di 30 bambini (€ 650 costo individuale bambino a tempo pieno con struttura a gestione esternalizzata) per 33 mesi di apertura della struttura in tre anni

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore in quanto l'operatore economico assume il rischio operativo relativo alla gestione del servizio.

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene (pannolini esclusi), materiale didattico, refezione, manutenzioni ordinarie ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

Il prezzo unico relativo al costo mensile-bambino è quello di aggiudicazione della gara.

Detto prezzo unico dovrà essere considerato remunerativo ed a totale corrispettivo di tutte le attività, operazioni e obbligazioni previste in Capitolato a carico della ditta concessionaria.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel presente capitolato periodiche riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio

Il corrispettivo mensile dovuto al Concessionario sarà quello determinato dall'esito della gara, e sarà commisurato al numero dei bambini iscritti e frequentanti che non hanno rinunciato ufficialmente al servizio, tenuto conto della modalità d'orario fruita da ciascun utente. Con il corrispettivo sopra indicato si considerano remunerati tutti i servizi compresi nel presente Capitolato.

L'Amministrazione Comunale provvederà, ogni anno, a deliberare il contributo concesso alle famiglie per la frequenza all'asilo nido, che il concessionario riceverà a cadenza mensile su delega delle famiglie da questo ne deriva che il Concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio stesso, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

ART. 14 IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo utente mensile posto a base di gara per la concessione del servizio di gestione asilo nido comunale, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di € 650,00 (Iva di legge). L'importo

unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, spese per le utenze, materiale d'igiene, materiale didattico, fornitura del pasto, manutenzione ordinaria, spese per assicurazioni, spese per la sicurezza...). Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per ciascun bambino.

Con la tariffa richiesta all'utente, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

ART. 15 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE

Nessun canone concessorio è richiesto per l'uso delle strutture dell'Asilo Nido nel primo anno di esercizio, dal secondo anno in previsione dell'aumento del numero di utenti è previsto un canone per l'affitto dei locali secondo il seguente schema :

Anno Scolastico	Canone
2021-2022	zero
2022-2023	10.000,00
2023-2024	10.000,00
2024-2025	12.000,00
2025-2026	15.000,00

I costi delle utenze della struttura di Via Baracca 14, che ha impianti in comune con l'adiacente scuola per l'infanzia Gobetti, al civico 16, a carico dell'affidatario saranno applicate parametrando la spesa complessiva delle utenze delle due strutture sulla base degli spazi occupati dal servizio di nido comunale come da art.10 del presente capitolato.

La manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature e degli arredi a carico dell'affidatario mentre la manutenzione straordinaria a carico del Comune;

ART. 16 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Eventuali finanziamenti erogati da enti superiori o da privati, pervenuti al Comune di Alpignano, e che lo stesso si impegna a richiedere, andranno ad incrementare il contributo alle famiglie per sostenere le stesse nel pagamento delle rette del servizio di Nido comunale.

La Giunta Comunale delibererà i criteri per l'erogazione di eventuali contributi speciali alle famiglie in difficoltà sociali e/o economiche, in collaborazione con il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali e l'Autorità Giudiziaria per i soli servizi di Nido Comunale e Centri Estivi .

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 17 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

Sono ammesse esclusivamente offerte in diminuzione sulla tariffa nido posta a carico delle famiglie individuata a base di gara.

Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e sarà valutata in base ai seguenti elementi:

A) Qualità del progetto: max 100 punti, così distribuiti:

A1) Programma delle attività: max 70 punti

La commissione valuterà il programma delle attività educative, comprese quelle previste per gli utenti disabili, con particolare attenzione agli aspetti educativi, di vigilanza, ludici, di rapporto con le famiglie, di integrazione col territorio.

La commissione valuterà l'organizzazione proposta, con particolare riferimento al coordinamento del personale; le esperienze significative maturate dal personale che la società si impegna ad impiegare, compresi i corsi di formazione svolti nell'ultimo triennio, con attenzione ai contenuti (da presentare per titoli), durata, enti di formazione coinvolti. Inoltre valuterà la disponibilità di personale di sostituzione ed i tempi di rimpiazzo.

B) Tariffa: max 30 punti, assegnati secondo la seguente formula:

offerta minore / offerta da valutare * 30

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari alla base d'asta annua (tariffa mensile/bambino), diminuita della percentuale di ribasso proposta. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

La Commissione valuterà e assegnerà in seduta pubblica l'ammissibilità o meno dei candidati, poi, in seduta riservata, prima il punteggio relativo al punto A) per tutti i partecipanti e successivamente, in seduta pubblica debitamente annunciata, aprirà le buste contenenti l'offerta economica e assegnerà il punteggio relativo al punto B).

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della Commissione della conformità di tutti i documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'affidamento qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'affidamento della concessione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 18 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forma singola o in raggruppamento, e che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di gara.

Il concessionario dovrà presentare idonea documentazione attestante o meno i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016.

ART. 19 MODALITA' DI GARA

Le concessioni (art. 3 comma 1 lettera vv del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017), verranno aggiudicate, mediante gara a procedura aperta con riferimento all'Allegato IX del cosiddetto "Codice dei Contratti", al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a del decreto legislativo 50/2016.

I candidati potranno partecipare a tutti i Lotti, ad Due Lotti o solo ad 1 Lotto

L'Amministrazione potrà aggiudicare le Concessione anche in caso di unica offerta pervenuta, purché la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente capitolato e la società offerente sia in possesso degli idonei requisiti.

Un candidato potrà aggiudicarsi da 1 a 3 Lotti

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non affidare i servizi qualora non ritenga congrua alcuna delle offerte pervenute, nemmeno in caso di unico soggetto partecipante.

ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta, con fissazione di determinati requisiti di partecipazione esplicitati nel bando di gara. La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, considerando gli elementi di qualità del progetto e la tariffa applicata all'utenza, nella misura percentuale del 70% sulla qualità e del 30% sulla tariffa.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 21 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà garantire le seguenti attività ed i seguenti servizi:

- programmazione annuale delle attività educative
- cura ed igiene personale dei bambini
- presenza di personale qualificato in numero congruo secondo la vigente normativa, con previsione di personale supplente in grado di sostituire gli assenti nel tempo massimo di 30 minuti alla comunicazione dell'assenza stessa
- E' inoltre fatto obbligo di segnalare tempestivamente agli uffici comunali Scuola e Lavori Pubblici eventuali interventi manutentivi straordinari necessari alla struttura.
- A tal fine verranno messi a disposizione del Concessionario, ad inizio anno scolastico, i recapiti telefonici del direttore Area Servizi alla Persona, del direttore dell'Ufficio Tecnico e il numero di reperibilità dei tecnici comunali.
- Il personale educatore dovrà altresì segnalare ai propri diretti superiori, i quali ne informeranno il direttore dell'Area Servizi alla Persona, eventuali sospetti di trascuratezza ed inadempienza genitoriale, nonché situazioni di disagio grave manifestate dai bambini, con la massima riservatezza e delicatezza, senza mai intervenire direttamente, se non in caso di pericolo imminente.
- sorveglianza in entrata ed in uscita degli utenti e degli accompagnatori, nonché dei fornitori
- la fornitura, quando necessario, di tutti i materiali igienico-sanitari destinati ai bambini; facoltativi i pannolini, che potranno essere richiesti alle famiglie; se il concessionario tuttavia lo considerasse sostenibile, potrà fornire gli stessi, eventualmente anche in cotone e riciclabili, che potranno essere lavati presso la lavanderia del nido
- la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico e di consumo

- la fornitura degli arredi destinati ai bambini dai 6 ai 12 mesi, attualmente non presenti in struttura (culle, scaldabiberon, seggioloni), dovrà inoltre provvedere alla posateria idonea e a tutte le stoviglie e suppellettili necessarie a gestire il pasto dei piccoli utenti che sarà comunque preparato dalla ditta incaricata dal Comune per la refezione scolastica; le pappe per i lattanti potranno essere preparate nel locale cucina dell'asilo nido, che già possiede le caratteristiche richieste dall'ASL per tale funzione
- integrazione del mobilio e delle attrezzature di cucina necessarie agli ospiti da 6 a 12 mesi
- reclutamento, selezione, formazione ed organizzazione del proprio personale qualora necessario a seguito dell'assorbimento di quello preesistente (art. 50 D. Lgs. 50/2016)
- distribuzione, somministrazione ed assistenza ai pasti
- igiene e pulizia di tutti i locali del nido, comprese pulizie approfondite periodiche
- servizio di lavanderia interna all'occorrenza
- manutenzione ordinaria dell'immobile, con eventuale redazione di un “piano manutenzioni”
- sgombero neve dagli accessi
- manutenzione degli elettrodomestici e delle apparecchiature
- gestione e smaltimento differenziato dei rifiuti, con pagamento della relativa tassa comunale
- pagamento di quota parte di tutte le ulteriori utenze e del servizio di refezione scolastica, dietro presentazione di fattura da parte del Comune titolare dei contratti; nel caso il Concessionario tardasse a rimborsare al Comune le somme relative ad utenze e refezione, verrà fatto ricorso all'incameramento della cauzione a garanzia dei pagamenti e, se non sufficiente, alla richiesta di rimborso coattivo; in caso di inadempienza prolungata, il Concedente potrà addivenire alla risoluzione del contratto
- gestione dei rapporti con le famiglie, con il Comune, con i Servizi Socio-Assistenziali territoriali, l'Autorità Giudiziaria e le Forze dell'Ordine, il Servizio di Riabilitazione Funzionale dell'ASL e di tutti gli interlocutori con i quali fosse necessario rapportarsi per l'ottimale gestione dei piccoli ospiti
- riscossione delle tariffe dovute mensilmente dalle famiglie, in collaborazione con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che calolerà ed erogherà i contributi
- gestione degli eventuali solleciti di pagamento e del recupero morosità in collaborazione con il Comune
- mantenimento dell'immobile in stato di decoro e di tutte le attrezzature ivi presenti
- la periodica verifica dello stato di conservazione fisica e funzionale dell'immobile, segnalando tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari
- gestione delle eventuali attività aggiuntive proposte
- coordinamento pedagogico
- coordinamento del personale ed amministrativo
- tenuta dei registri di presenza dei bambini
- formazione ed aggiornamento del personale
- fornitura allo stesso di idoneo abbigliamento, come già specificato
- riunioni ed assemblee con l'utenza
- stipulazione di idonee e congrue polizze assicurative per il personale e per gli utenti del servizio

Sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie dell'asilo nido interne ed esterne, le pulizie quotidiane e quelle periodiche, oltre alla manutenzione degli elettrodomestici.

La manutenzione del verde pertinenziale con taglio erba, potature, raccolta ghiande, considerato che gli spazi sono condivisi con l'adiacente Scuola dell'infanzia Gobetti, saranno a carico della ditta

affidataria per il 50% e per il restante 50% a carico del Comune (10 tagli erba all'anno complessivi di cui il 50% a carico dell'affidatario), lo sgombero neve nelle aree di accesso alla struttura del nido comunale sono a carico dell'affidatario.

Il/I Concessionario/i ed il Comune sono tenuti a collaborare reciprocamente, anche per vie informali, per offrire la migliore qualità del servizio all'utenza e la migliore efficienza di gestione.

Il concessionario è inoltre tenuto, a seguito di eventuali controlli effettuati all'interno della struttura dagli uffici preposti dell'ASL o dai NAS, a trasmettere al Comune di Alpignano i verbali da questi rilasciati e ad ottemperare a quanto in essi eventualmente prescritto se di sua competenza.

ART. 22 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Tutto il personale è tenuto specificatamente:

- al rispetto e alla cura della propria persona
- al rispetto della puntualità, del segreto professionale e della riservatezza
- a tenere un contegno decoroso e corretto, di provata serietà e competenza, disponibile nei riguardi degli utenti e delle famiglie
- alla collaborazione con i genitori, il Comune, e, qualora fosse necessario, con i Servizi Sociali di zona, le Forze dell'Ordine, l'Autorità Giudiziaria, l'ASL, i pediatri dei bambini frequentanti il nido.
- Tutto il personale in servizio presso l'asilo nido dovrà essere fornito di abbigliamento e calzature comodi ed idonei alle mansioni svolte; è fatto obbligo contrassegnare i capi di abbigliamento con il logo dell'asilo nido don Minzoni, che sarà fornito dal Comune e che potrà essere stampigliato, applicato o ricamato, in modo che il personale stesso sia immediatamente riconoscibile ed individuabile.
- Il personale stesso è obbligato all'utilizzo di tale abbigliamento, di cui dovrà essere fornito ricambio in quantità sufficiente per l'uso continuativo.
- E' concesso e suggerito l'utilizzo di abbigliamento di foggia identica ma di colori diversi in base alla sezione di appartenenza, al fine di identificare gli educatori con la classe.
- Il personale ausiliario dovrà essere fornito di abbigliamento differenziato per le pulizie dei locali e per la somministrazione del pasto (ad esempio, grembiule o casacca e pantaloni o casacca e gonna colorati per le pulizie e bianchi per la somministrazione del pasto, in questo caso con l'aggiunta di cuffia o cappello).
- Gli indumenti di lavoro dovranno essere custoditi all'interno di specifici armadietti spogliatoio, come da prescrizioni di legge (due vani per armadietto), che la ditta dovrà fornire a proprie spese se mancanti o non sufficienti, e che saranno collocati nei locali seminterrati della struttura.

ART. 23 MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici competenti, svolgerà per tutto il periodo cui gli incarichi si riferiscono attività di monitoraggio e di controllo atte a verificare e a garantire un risultato positivo delle attività e a collaborare con il Concessionario per la positiva realizzazione dei progetti.

Il Concessionario, attraverso il proprio referente dell'appalto, dovrà dare la più ampia disponibilità a partecipare ad incontri promossi dall'Ufficio Scuola comunale per affrontare eventuali problematiche inerenti gli incarichi affidati alla stessa.

Ogni azione finalizzata alla risoluzione di criticità riscontrate e al miglioramento del servizio, compresi gli interventi con le famiglie utenti, dovrà essere concordata con l'Ufficio Scuola comunale ed eventualmente – se del caso – con altri interlocutori coinvolti.

Il Concessionario dovrà comunque essere dotato di un sistema di autovalutazione interno relativo allo svolgimento delle attività e alla qualità del servizio.

Il responsabile e i funzionari appartenenti all'Area Servizi alla Persona potranno effettuare sopralluoghi presso la struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso; detti sopralluoghi saranno utili alla verifica del sereno svolgimento del servizio e allo scambio di informazioni per eventuali correttivi, variazioni o proposte di miglioramento. Gli stessi funzionari dovranno essere disponibili a valutare ogni richiesta e/o segnalazione del Concessionario riguardante il servizio.

Alla fine di ogni anno scolastico la ditta si impegna ad elaborare, distribuire e ritirare un questionario per l'utenza in cui siano previste valutazioni sotto tutti gli aspetti tecnici ed educativi del servizio, elaborandone poi le risultanze che dovranno essere consegnate all'Ufficio Scuola comunale, eventualmente corredandole con note esplicative e valutazioni di carattere generale e specifico.

ART. 24 CLAUSOLA SOCIALE

In caso il contratto nazionale di categoria lo prevedesse, il Concessionario è tenuto ad assumere il personale addetto all'appalto che sia in servizio al momento dell'emanazione della presente procedura di concessione, garantendo al personale stesso il mantenimento della retribuzione secondo la vigente normativa, compreso il maturato economico.

Detta clausola permette la continuità della presenza del personale di riferimento nella struttura, sia a livello educativo che di servizio, nonché la tutela dei posti di lavoro già occupati in tale servizio da diversi anni.

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, qualora il contratto nazionale non prevedesse la clausola sociale, si chiede al Concessionario di percorrere questa soluzione, in quanto segnale di continuità con personale che già ben conosce sia la struttura che l'utenza e garanzia di esperienza maturata nella stessa struttura.

Trattandosi infatti di concessione di servizi ad alta intensità di manodopera, tale clausola è ritenuta fondamentale per l'ottimale conduzione ed organizzazione delle attività.

ART. 25 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Al Comune Concedente spetta:

– mettere a disposizione del Concessionario i locali dell'asilo nido, della ludoteca e dei locali adibiti a centri estivi previa autorizzazione da parte dell'istituto comprensivo di Alpignano presso le Scuole Primarie G. Matteotti e la Scuola dell'infanzia Borello, come descritti nell'art. 2 del presente capitolato, senza richiesta di corresponsione di canone alcuno, e quindi gratuitamente

nido e Centri Estivi

- la fornitura del pasto mediante la ditta appaltatrice della refezione scolastica, con fatturazione mensile al Concessionario per il rimborso
- la fornitura del servizio dietistico, compresa la formazione del personale addetto alla distribuzione, quando richiesta e ritenuta utile
- la richiesta di rimborso di tutte le utenze non volturabili in quota parte come previsto dall'art. 16 del presente capitolato e dei corrispettivi dovuti alla ditta fornitrice del servizio di refezione
- la richiesta di contributi ad enti superiori e/o privati, finalizzati alla riduzione delle rette
- la manutenzione straordinaria della struttura
- l'erogazione alle famiglie in difficoltà economiche, e/o segnalate dai servizi sociali, di un contributo diversificato che verrà stabilito con approvazione di atto amministrativo di Giunta, a parziale copertura delle tariffe stabilite dal Concessionario
- il controllo dell'andamento del servizio con proprio personale appartenente all'Area Servizi alla Persona
- la collaborazione alla promozione del servizio, alla sua divulgazione e pubblicizzazione, al trattamento dei casi più delicati, che coinvolgano i Servizi Sociali, gli Uffici Giudiziari o altri, e per i quali sia richiesta una attività sinergica fra tutti gli interlocutori
- indicare al concessionario il Responsabile referente per il controllo di qualità della gestione del servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- l'applicazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.
- nulla è dovuto al Concessionario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo; in caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili a carico delle famiglie deve essere decurtata la quota parte giornaliera relativa alla mancata prestazione, a meno che la stessa non sia relativa alle normali sospensioni didattiche.

ART. 26 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga a impiegare per lo svolgimento del servizio in oggetto un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dall'art. 11 del presente capitolato. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/ o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

ART. 27 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nei luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce l'utilizzo temporaneo degli stessi.

E' in ogni caso vietato che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune vengano trafugati o portati al di fuori della struttura o dall'area di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

A tal fine, in fase di gara, il concessionario ha facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza qualora ricorrano terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti che sia conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in quanto durante le attività oggetto della concessione non sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il DUVRI potrà essere predisposto, a carico del Comune, nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria o altre operazioni non effettuabili in orario di chiusura del nido o della ludoteca.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e leggi e norme correlate).

Il Concessionario accetta la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, predisponendo tutte le tutele del caso.

Il Concessionario predisporrà eventualmente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per ogni attività che coinvolgerà altri lavoratori che dovranno svolgere temporaneamente la loro attività nelle strutture qualora effettuate contemporaneamente alla presenza degli utenti, nel caso gli stessi siano incaricati dal Concessionario stesso.

Il Concessionario provvederà in autonomia, con mezzi e personali propri, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di calamità quali terremoti, alluvioni, incendi, conformemente a tutte le norme in materia di evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone presenti in struttura a qualsiasi titolo; copia del documento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che provvederà ad inoltrarlo anche all'Area Tecnica e all'Ufficio Patrimonio.

Il Concessionario è infine tenuto a comunicare allo stesso Ufficio il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'inizio del servizio.

Il Comune potrà effettuare controlli sull'ottemperanza di tutto quanto fin qui espresso, con sopralluoghi ed eventuale richiesta di documentazione.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 28 FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La concessione del servizio è finanziata mediante riscossione diretta da parte del concessionario delle rette dell'utenza stabilite in base alle fasce di frequenza e in base alle fasce ISEE d'appartenenza stabilite dalla Giunta comunale;

ART. 29 CORRISPETTIVO

Spetta al concessionario il diritto di gestire il servizio introitando il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, in base all'esito della gara sulla base dell'isee presentato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione con validità per tutto l'anno educativo.

La Giunta comunale approverà annualmente la tabella tariffaria del contributo da parte del Comune correlato alla determinazione delle rette stabilite dalla Giunta comunale per i propri residenti e per i non residenti.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

L'erogazione del contributo a carico del Comune avverrà su presentazione di report mensile delle presenze comunicato all'ufficio istruzione entro il decimo giorno del mese.

La delega delle famiglie di autorizzazione all'incasso del contributo a loro spettante va richiesta dal concessionario all'atto dell'iscrizione e una copia va inviata all'ufficio istruzione

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 30 REVISIONE CONTRATTUALE

Sulla base delle risultanze dei processi di controllo e valutazione svolti dal Concessionario e dal Comune concedente, nonché a fronte di eventuali importanti modificazioni nell'impostazione del servizio anche in ragione di nuovi accordi fra il Comune ed altre istituzioni del territorio, le parti potranno incontrarsi per aggiornare la situazione e l'andamento del servizio e per concordare, se necessario, la revisione dei contenuti contrattuali, al fine di mantenere inalterata la natura di servizio pubblico e di utilità sociale dei servizi in concessione

La revisione contrattuale potrà essere motivata esclusivamente:

- dall'interesse pubblico a che i servizi dati in concessione rispondano pienamente alle finalità di servire il più ampio numero di famiglie secondo una logica universalistica
- dagli imperativi oggettivi di gestione economica a carico del Concessionario, secondo criteri di efficienza ed efficacia, funzionali a confermare la presenza sul mercato dei servizi gestiti ed a preservare gli equilibri del quadro economico-finanziario
- da eventuali modifiche alla normativa nazionale e/o regionale relativa al servizio di asilo nido.

La revisione contrattuale temporanea potrà essere motivata anche in caso di sopravvenuti gravi accadimenti, indipendenti dalla volontà delle parti, che prevedano un'adeguamento necessario e inderogabile del servizio, con un maggiore onere per il concessionario consistente nell'aumento delle spese per l'esecuzione del servizio, per un importo pari o superiore al 20% del valore, con cui ci si è aggiudicati la convenzione.

Il riconoscimento della revisione temporanea cesserà con il termine dell'emergenza che ne ha causato l'origine.

L'eventuale revisione in ogni caso non potrà prevedere la modifica sostanziale degli elementi del presente capitolato.

In nessun caso l'eventuale revisione dei rapporti economici potrà avere efficacia retroattiva.

Non si potrà dare corso a revisioni contrattuali senza il consenso di entrambe le parti.

TITOLO VI: RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 31 RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume il servizio di asilo nido, di ludoteca e di centri estivi in concessione con annessa la gestione delle strutture immobiliari sotto la propria esclusiva responsabilità, eccetto ciò che attiene alle manutenzioni straordinarie, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi.

Pertanto sarà tenuto ad adottare durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi cagionato dal proprio personale, alle opere, attrezzature e/o impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, il Comune di Alpignano resta autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo relativo dalla cauzione e procedendo al recupero coattivo di quanto dovuto.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati, a meno che le stesse non siano riconducibili a negligenza del Comune nel provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune da danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ogniqualvolta venga accertato che tali danni si siano verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione, o per l'utilizzo improprio della struttura e del servizio.

ART. 32 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e ad indicare alla stazione appaltante il responsabile della privacy. E' inoltre tenuta all'applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tutti i dipendenti della ditta devono attivarsi per mantenere la riservatezza sui dati personali degli utenti e delle loro famiglie messi a disposizione dell'Amministratore e/o raccolti direttamente o ricevuti in via confidenziale.

E' espressamente fatto divieto di utilizzare tali dati per attività non afferenti al servizio di cui al presente capitolato o comunque per funzioni che esulino dalla normativa vigente.

Nel caso del servizio Nido le certificazioni necessarie (diete, vaccinazioni, diagnosi funzionali) verranno consegnate in copia dai genitori, in modo riservato, alla ditta e alla dietista (certificati medici per diete), con la sola finalità di organizzare il servizio in modo ottimale sia per quanto riguarda la somministrazione del pasto che per quanto attiene all'assistenza hc, in collaborazione con i servizi sociali e/o la locale ASL, fornendo in questo modo l'assistenza più consona e personalizzata ad ogni bambino in difficoltà. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune

copia di detta documentazione nel caso fosse necessario un suo coinvolgimento nell'organizzazione della vita al nido.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmate, radio, televisive sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività del nido.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa – unicamente per i propri figli e al di fuori dell'ambito dell'asilo nido – venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

La ditta è tenuta alla corretta conservazione delle immagini per tutta la durata della concessione. Al termine del contratto la copia delle stesse che non sia stata consegnata alle famiglie dovrà essere consegnata all'Area Servizi alla Persona del Comune.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della Legge 196/2003, in ordine al procedimento relativo al presente bando, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; i dati raccolti saranno trattati a livello informativo e/o manuale
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per la sua partecipazione alla gara
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere e a conferire tali dati consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara che ne facessero richiesta, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 della Legge 196/2003
- f) soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile designato è il direttore dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 33 ASSICURAZIONI

Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel servizio dato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, esonerando da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione relativa al presente capitolato, oppure potrà rappresentare integrazione ed estensione di una polizza già esistente, purché quest'ultima faccia riferimento specifico al servizio concesso.

Il massimale della polizza dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta e proporzionalmente per ogni persona riportante lesioni gravi permanenti ed identico ammontare per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune.

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 34 PENALITÀ

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

A titolo d'esempio, le inadempienze possono riguardare:

- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del nido, della ludoteca o dei centri estivi;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
- scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
- mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie;
- mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori;
- omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune
- discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti
- trascuratezza nella manutenzione dei locali

La penalità verrà applicata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva ed ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno comunicate al Concessionario per iscritto a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta brevi manu.

Quest'ultimo incorre nella risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali
- violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto
- inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali
- palesi discriminazioni nelle procedure di ammissione ai servizi.

La risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, porterà all'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale salva l'eventuale azione di risarcimento del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e dagli altri danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Tutte le contestazioni devono essere elevate in forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta.

E' facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, per cause di forza maggiore eccezionali, il servizio non sia più ritenuto sufficientemente remunerativo. In ogni caso, il Concessionario si impegna a terminare l'anno scolastico già iniziato, e la richiesta di risoluzione anticipata dovrà pervenire 6 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La risoluzione riguarderà globalmente entrambi i servizi: asilo nido

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal concedente;

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.

ART. 35 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede l'inserimento nel contratto di concessione dei servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- a) sospensione dell'erogazione dei servizi per cause imputabili al concessionario;
- b) mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario reiterata per almeno tre volte;
- c) violazione delle norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno tre volte.

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte dell'ente di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 36 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà, in nessun caso, subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi, nemmeno parzialmente. Parimenti è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Non sono considerate cessioni le modifiche eventuali della denominazione sociale del Concessionario o le variazioni di sede sociale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere e purché accetti in toto le clausole sottoscritte.

In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Alpignano il quale, in persona del direttore d'Area, può,

sentite le ragioni della variazione, autorizzare o meno il subentro, subordinando tale decisione unicamente alla migliore tutela del servizio

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio, ma sono oggetto di preventiva comunicazione al concedente.

ART. 37 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del valore dell'appalto, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016, e quindi € 43.200,00, essendo fissata la tariffa mensile a bambino attualmente applicata pari ad € 600,00 mensili, per il tempo pieno, per la durata della concessione (60 mesi) e moltiplicato per il numero di bambini accoglibili (60).

L'importo è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario presenterà poi cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, così come previsto dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai predetti articolo e comma determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata al momento dell'offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della Legge 348/1982
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di istituto di credito all'uopo abilitato ai sensi del DPR 635/1956
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 385/1993 che svolga in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 58/1998

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nell'eventuale graduatoria.

Tale cauzione concorrerà a garantire l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione concessa, per fatto e colpa del Concessionario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Concedente, l'esperimento di ogni altra eventuale azione nel caso in cui la cauzione non fosse sufficiente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 38 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. utilizzando un apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Comunicherà pertanto al Comune ed agli utenti gli estremi identificativi di detto conto corrente.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune, compilando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

ART. 39 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione dell'operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, comportando la risoluzione del contratto.

ART. 40 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è l'atto che impegna concedente e concessionario in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, deposito delle eventuali spese contrattuali e stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della cauzione definitiva e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed al servizio in generale sono a carico del Concessionario, che non potrà in ogni caso richiederle al Comune di Alpignano.

ART. 41 RAPPORTI CON L'UTENZA

Si ricorda che i rapporti con l'utenza devono essere improntati alla massima educazione, disponibilità e cordialità.

Il Concessionario è comunque anche tenuto a segnalare eventuali comportamenti ritenuti scorretti dei genitori o dei congiunti dei bambini che si dovessero verificare all'interno delle due strutture; in questo caso tali situazioni verranno affrontate anche con l'intervento congiunto del Comune.

ART. 43 CONTROVERSIE

Il direttore dell'Area Servizi alla Persona è competente nella valutazione dell'adempimento di tutte le condizioni contrattuali relative al presente appalto.

Per quanto non espressamente qui indicato, si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti del Comune di Alpignano.

Le eventuali controversie saranno valutate con riferimento agli artt. 204 e segg. del decreto legislativo 50/2016.

In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Torino.

LOTTO 2

LUDOTECA

TITOLO I CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 ORARI E ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 5 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI

ART. 7 REQUISITI DEGLI OPERATORI E LORO FUNZIONE

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 9 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

ART. 10 IMPORTO A BASE DI GARA

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 13 MODALITÀ DI GARA

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 16 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

ART. 17 VERIFICA DI GESTIONE E MODALITÀ DI CONTROLLO

ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 19 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

ART. 20 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 21 RESPONSABILITÀ

ART. 22 ASSICURAZIONI

TITOLO VII: ALTRE CLAUSOLE

ART. 23 PENALITÀ

ART. 24 OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 27 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 28 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART.29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 30 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 31 RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 32 RIMANDI

ART. 33 CONTROVERSIE

TITOLO I CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE “LA GIRANDOLA”

ART.1. FINALITA' DELLA CONCESSIONE.

La ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si configura come luogo intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica, pertanto è rivolta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni e alle loro famiglie. Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore ai tre anni, che ne usufruiscono occasionalmente, accompagnati dai genitori o da un altro adulto.

Il servizio ha la finalità di favorire la socializzazione, il gioco collettivo e la sperimentazione di un contesto volto alla promozione del benessere e di una sana crescita personale.

Nella ludoteca si realizzano attività libere e programmate, a carattere ricreativo ed educativo, quali:

- attività ludiche e sportive in genere;
- gioco spontaneo e giochi di società;
- musica, proiezione films e documentari;
- attività laboratoriali come strumento per stimolare la capacità espressiva del bambino;
- organizzazione di feste e momenti ricreativi;
- catalogazione e prestito giochi.

Il servizio ludico non può garantire l'accudimento quotidiano e continuativo dei bambini, né svolgere funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia, regolati dalla normativa vigente.

Il progetto deve rispondere ai seguenti obiettivi :

1. Integrare l'offerta già presente di servizi ludico educativi ai bambini del territorio comunale e/o iscritti alle scuole site nel Comune di Alpignano
2. Promuovere e programmare attività didattico/educative anche con i Dirigenti delle Scuole del territorio;
3. Creare momenti di incontro, confronto, condivisione per genitori e figli;
4. Offrire un'opportunità per genitori che hanno difficoltà di conciliare orari di lavoro con il tempo libero dei figli;
5. Garantire ai minori la possibilità di esperienze ludiche, espressive, educative e ricreative extra scolastiche
6. Favorire la crescita culturale e sociale;
7. Sviluppare la socializzazione e l'integrazione fra soggetti provenienti da contesti culturali e geografici diversi, offrendo ai bambini e alle famiglie straniere presenti sul territorio possibilità di incontro e confronto in modo da favorire la socializzazione tramite la conoscenza reciproca e l'integrazione multiculturale;
8. Educare al rispetto delle regole, dei diritti e alla cura dell'ambiente;
9. Stimolare e favorire un rapporto positivo con il territorio e con altri soggetti che operano a favore dell'infanzia;
10. Contribuire alla prevenzione del disagio nell'area infanzia e adolescenza;
11. Favorire la crescita delle potenzialità individuali del bambino e l'educazione all'autonomia.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Il Comune di alpignano intende affidare in concessione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i la gestione della Ludoteca “ LaGirandoLa”. La concessione ha per oggetto il servizio gestione e conduzione della Ludoteca “ LaGirandoLa”, con oneri di gestione a carico del concessionario.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire a titolo gratuito il locale destinato a Ludoteca sito in Via Collegno e di sfruttare economicamente il servizio da espletare per tutto il periodo indicato all'art. 5.

Al termine della concessione il concessionario nulla potrà pretendere dal Comune di Alpignano a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro per gli investimenti realizzati .

ART.3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

- la Ludoteca è uno spazio attrezzato con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, con facoltà per gli stessi di averli in prestito temporaneo. un luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione e amicizia che offre la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli, difficilmente a disposizione di un singolo. Riveste una funzione educativa e aggregativa, in quanto spazio di ritrovo con finalità ricreative, di apprendimento e culturali.
- L'organizzazione dovrà rispettare i seguenti standard minimi:
- l'orario di servizio della ludoteca dovrà garantire un'apertura non inferiore a 5 pomeriggi la settimana per almeno 3 ore al giorno.
- Il servizio dovrà funzionare dal 1 settembre al 30 giugno.
- Il calendario potrà prevedere interruzioni del servizio in occasione delle festività natalizie e pasquali.
- Il soggetto partecipante può prevedere, comunque, un calendario più ampio con interventi diversificati.
- Nei periodi di chiusura della struttura (mese di Agosto, Natale, Pasqua ed eventuali altre sospensioni didattiche), la responsabilità e la sorveglianza della struttura resterà comunque in capo al concessionario.
- A totale discrezione del concessionario potranno essere offerte aperture anche nei giorni festivi.
- E' data facoltà al Concessionario, in caso di assenza di richieste, chiudere le attività al 30 giugno di ogni anno.
- La riapertura dovrà comunque essere garantita per il primo giorno feriale di settembre.
- Il servizio dovrà essere garantito da un minimo di 4 bambini

ART. 4 ORARI E ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso alla Ludoteca per i bimbi 0-14 anni deve avvenire con la presenza di un familiare per tutta la durata della permanenza nei locali, dai 7 anni ai 14 anni è prevista la sola presenza dei bambini senza un accompagnatore su autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura minima del servizio di Ludoteca per almeno 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. per n. 11 mesi escluso il mese di agosto.

Il numero massimo di bambini presenti contemporaneamente nei locali della Ludoteca non potrà superare il numero di 12.

Sarà comunque autorizzato ad offrire il servizio in ore/giorni aggiuntivi, se ritenuto utile e se necessario, su richiesta di un congruo numero di utenti, o per fornire servizi aggiuntivi previa comunicazione all'ente.

Dovranno essere previsti tempi-ludoteca differenziati, con conseguente calendario degli accessi garantendo almeno 2 accessi per fasce di età, modulazione delle tariffe, per esempio per chi frequenta solo una volta alla settimana, o accesso con entrata singola, con la massima autonomia determinativa.

Le attività della ludoteca dovranno prevalentemente coprire orari e giorni differenti da quelli dell'asilo nido, in modo da proporre la più vasta offerta di servizi alla prima infanzia; gli utenti della ludoteca potranno essere accolti fra i bimbi dell'intera cittadinanza, anche quelli non iscritti alle scuole alpignanesi

Nel caso della ludoteca, è data facoltà al Concessionario, in caso di assenza di richieste, chiudere le attività al 30 giugno di ogni anno. La riapertura dovrà comunque essere garantita per il primo giorno feriale di settembre.

Non è prevista graduatoria di accesso ma è consigliata la rotazione degli iscritti

Alla ludoteca potranno accedere anche bambini e famiglie non utenti del nido, residenti o, se non residenti, frequentanti le scuole di Alpignano.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

Per la ludoteca, si richiede un programma di eventi ludici, aggregativi, educativi e formativi rivolti a bambini nella fascia di età 0-14 ed alle loro famiglie, prevalentemente in orari e giorni extrascolastici e/o in continuità con essi, compresi, se richiesto e se necessario, i sabati e le domeniche che prevede:

- coinvolgimento diretto delle famiglie per le attività in ludoteca per i bambini in fasce di età 0-6 anni
- autorizzazione a frequentare la ludoteca senza la presenza di famigliari per bambini dai 7 ai 14 anni
- progetti delle attività che rispettino le caratteristiche delle varie fasce di età dell'utenza

ART.6. CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA E DOTAZIONE DI ARREDI.

L'edificio che ospita la ludoteca "LaGirandoLa" è sito nei locali soprastanti la scuola dell'infanzia Borello, sita in Via Ex Internati n. 7, ma con accesso indipendente da Via Collegno.

E' un locale unico con pareti divisorie che permettono la circolazione su tutta la superficie del locale privo di porte, vi è inoltre un servizio igienico, un locale per ufficio, un magazzino e l'ascensore di servizio che parte dal piano scuola materna, una scala interna che permette l'accesso alla scuola materna Borello.

E' fornita, con il presente capitolato, la planimetria della ludoteca ed è consigliato, ma non obbligatorio, ai concorrenti alla gara, il sopralluogo presso la struttura, da concordarsi su appuntamento con l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano (011/968 27 36).

I locali sono stati strutturati per l'accoglienza di un max di 12 bambini contemporaneamente suddivisi per fasce di età.

E' presente un'ampio spazio verde di pertinenza della Scuola dell'infanzia Borello ad uso dei frequentanti la Ludoteca.

Il servizio potrà coprire l'intero anno solare e comunque l'offerta non dovrà essere inferiore a 11 mesi all'anno.

La struttura dovrà essere visionata dai partecipanti al bando, previo appuntamento con l'area Servizi alla Persona tel. 011 9682736 che rilasceranno attestazione di avvenuto sopralluogo

Il Comune in considerazione delle finalità pubbliche dei servizi previsti, dell'interesse sociale delle attività previste e dei vincoli imposti, concede l'uso degli immobili a canone gratuito ivi compresi gli arredi. Il Proponente, con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara, dichiara di accettare i locali nello stato di fatto in cui si trovano e si assume ogni onere e responsabilità riguardo i permessi, autorizzazioni e quant'altronecessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dei locali e dei relativi servizi in concessione (es. DIA).

Le iscrizioni dei bambini al servizio di Ludoteca vengono raccolte e gestite direttamente dal concessionario compreso l'incasso delle quote.

Il concessionario dovrà rendicontare a fine anno educativo al Comune come si è svolto il servizio e allegare un report con i numeri degli accessi al servizio da parte degli utenti

Nessuna graduatoria è necessaria per l'accesso alla ludoteca ma in caso di richieste superiori al numero di utenti che è consentito ospitare nei locali adibiti alla Ludoteca sia prevista una rotazione degli iscritti.

ART. 7 - REQUISITI DEGLI OPERATORI E LORO FUNZIONI

Il soggetto partecipante dovrà prevedere la figura di un coordinatore referent ed operatori qualificati.

Il coordinatore referente in particolare dovrà:-

garantire la reperibilità entro un'ora dalla chiamata da parte degli utenti o dell'Amministrazione Comunale che renda necessaria la sua presenza presso la sede dei servizi;

-gestire il personale operante nel servizio prevedendo un numero di operatori sufficiente in funzione del progetto e delle attività;

-tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale attraverso la partecipazione a riunioni appositamente organizzate, la redazione di report periodici o su richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale sull'attività svolta e la partecipazione della popolazione;

-curare gli aspetti amministrativi della gestione (schede orario, materiali, relazioni periodiche, esperti per laboratori, ecc.);

Il soggetto affidatario individuerà una figura responsabile delle relazioni con il Comune per tutte le comunicazioni.

Il soggetto affidatario dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività che costituiscono oggetto del presente bando, condizioni retributive enormative previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed ingenerare ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'affidatario ed i propri dipendenti. Il soggetto affidatario assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

Il soggetto affidatario è tenuto per Legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Coordinatore del servizio di Ludoteca sarà il referente principale degli uffici comunali per ogni questione relativa alla buona conduzione del servizio, compreso il coordinamento dei restanti educatori che presteranno servizio presso la Ludoteca, nonché la sostituzione degli animatori assenti.

Sarà in possesso di esperienza educativa di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata.

Gli animatori, ai quali sono affidati i minori, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore e diploma di animatore, ovvero:
- diploma di scuola media superiore e esperienza almeno biennale, anche stagionale, di attività educativa e/o animazione documentata, ovvero:
- diploma di scuola media superiore e corsi di formazione in campo educativo e/o animazione, a cura di associazioni, enti di formazione ed enti/aziende private e pubbliche, documentati.

Gli animatori supplenti dovranno avere gli stessi requisiti richiesti per i titolari.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'appalto è di anni cinque a partire dal settembre 2021 e si svolgerà nel periodo scolastico dal 1° settembre al 30 luglio, escluso di norma il mese di agosto.

Per rilevanti motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio, per uno o più anni, previa comunicazione alla società almeno 90 giorni prima dell'inizio delle attività.

Solo ed esclusivamente in caso di forza maggiore, è prevista una eventuale “proroga tecnica” ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del L. Lgs. 50/2016.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. Il Comune di Alpignano si riserva l'insindacabile facoltà di esercitare il diritto di opzione consistente nella rinegoziazione del contratto con l'affidatario per ulteriori n. 2 anni qualora, al termine dei primi tre anni, abbia positivamente valutato il servizio svolto. Il provvedimento di rinnovo per ulteriori 2 anni sarà notificato al concessionario almeno quattro mesi prima dell'avvio del servizio

La struttura della ludoteca – di cui, si allega planimetria – viene concessa , con l'onere, in capo al concessionario, oltre alla gestione delle attività, della pulizia periodica.

ART.9. VALORE DELLA CONCESSIONE.

Il valore complessivo presunto della concessione della Ludoteca “ LaGirandoLa” riferito all'ipotesi di concessione dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2026, ammonta ad € 54.000,00 (oltre I.v.a. di legge) ed è la risultanza del seguente calcolo: ipotesi del costo a ingresso 7,50 euro per max 12 bambini contemporaneamente (capienza max della struttura) di fascia d'età compatibile per 11 mesi di apertura ludoteca con struttura a gestione esternalizzata) per almeno 1 ora al giorno per 60 mesi (durata della concessione)

Eventuali sconti per iscrizioni mensili oe/ o annuali da prevedersi in fase di offerta economica

Eventuali sconti per iscrizioni mensili, sono da prevedersi in fase di offerta economica

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale educativo (animatori), materiale didattico, giochi.

Non è previsto alcun rimborso da parte del concessionario per le utenze;

COSTO UTENZE A ENTRATA	€ 7,50
UTENTI PRESUNTI	12
MESI TEORICI ANNUI PER OGNI UTENTE	10

VALORE ANNUO PRESUNTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI € 7,50 PER N. 300 ORE DISERVIZIO ANNUE.	€ 20.250,00
VALORE COMPLESSIVO PER 5 ANNI +PROROGA TECNICA (art. 35, comma 4 del Codice)	€ 101.250,00 € 12.150,00
VALORE COMPLESSIVO APPALTO CON PROROGA TECNICA	€ 112.400,00

ART. 10 IMPORTO A BASE DI GARA

Il costo utente per entrata/giornaliero posto a base di gara per la concessione del servizio di gestione della Ludoteca comunale, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di € 7,50 (Iva di legge). L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale d'igiene, materiale didattico, spese per assicurazioni, spese per la sicurezza...).

Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo orario a bambino per un servizio di ludoteca di n. 300 ore annuali.

Con la tariffa richiesta all'utente, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto di nuovi o maggiori compensi.

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

Sono ammesse esclusivamente offerte in diminuzione sulla tariffa giornaliera posta a carico delle famiglie individuata a base di gara.

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari alla base d'asta (tariffa giornaliera/bambino), diminuita della percentuale di ribasso proposta. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della Commissione della conformità di tutti i documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'affidamento qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forma singola o in raggruppamento, e che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di gara.

ART. 13 MODALITA' DI GARA

Le concessioni (art. 3 comma 1 lettera vv del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017), verranno aggiudicate, mediante gara a procedura aperta con riferimento all'Allegato IX del cosiddetto "Codice dei Contratti", al candidato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a del decreto legislativo 50/2016.

I candidati potranno partecipare a tutti i Lotti, ad 2 Lotti o solo ad 1 Lotto

L'Amministrazione potrà aggiudicare le Concessione anche in caso di unica offerta pervenuta, purché la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente capitolato e la società offerente sia in possesso degli idonei requisiti.

Un candidato potrà aggiudicarsi da 1 a 3 Lotti

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Sono ammesse esclusivamente offerte in diminuzione sulla tariffa giornaliera di accesso alla ludoteca su base di gara fissata ad euro 7,00 a ingresso

Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, e sarà valutata in base ai seguenti elementi:

A) Qualità del progetto: max 100 punti, così distribuiti:

A1)Ludoteca max 70 punti;

La commissione valuterà le proposte di attività, la loro utilità nel coinvolgimento delle famiglie (in senso esteso) e nel supporto alle stesse, con particolare riguardo alla loro valenza educativa, di interscambio di esperienze, di partecipazione attiva.

B) Tariffa: max 30 punti, assegnati secondo la seguente formula:

offerta minore / offerta da valutare * 30

La Commissione valuterà e assegnerà in seduta riservata, prima il punteggio relativo al punto A) per tutti i partecipanti e successivamente aprirà le buste contenenti l'offerta economica e assegnerà il punteggio relativo al punto B)

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione comunale della conformità dei documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'aggiudicazione qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che perciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua nemmeno in caso di unico soggetto partecipante. .

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 15 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico della società:

- l'individuazione di un Coordinatore dell'intero servizio di Ludoteca;
- l'impiego di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 ed in osservanza della Circolare Regionale n. 5/ass. Del 28/04/98 es.m.i.;
- l'applicazione al personale impiegato di norme contrattuali, con riferimento all'aspetto salariale e previdenziale, non inferiori a quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali;
- la fornitura del materiale occorrente per tutte le attività;
- le spese per la fornitura di materiale sanitario per primo soccorso rispondente al D.M 388/03;
- tutte le spese di contratto, registrazione ed accessorie, nonché gli importi previsti ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005, come da deliberazione 30/07/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, se e in quanto dovuti;
- la consegna all'Ufficio Servizi Scolastici di relazione finale sul servizio svolto;
- l'elaborazione di apposito questionario di gradimento del servizio di cui all'art. 17, da sottoporre alle famiglie e di cui relazionare all'Ufficio;
- il rispetto delle norme generali del servizio, nonché tutte le disposizioni previste dal presente capitolato d'oneri;
- stipula di assicurazione a tutela delle proprie responsabilità gestionali.
- l'integrazione di eventuali arredi , attrezzature, giochi da interno e da esterno sono a carico dell'affidatario e restano di sua proprietà

ART. 16 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il servizio di Ludoteca sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Alpignano.

Esso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste sia con riferimento al servizio di animazione (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture assicurative, normativa igienico-sanitaria).

Gli utenti delle Attività Estive sono affidati alla responsabilità della società aggiudicataria. Spetta agli animatori la prevenzione dei rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle diverse attività, nonché l'opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari.

Gli educatori sono autorizzati a non accogliere il minore che presenti segni di sospetta o manifesta malattia contagiosa; analogamente, l'animatore può allontanare da un'attività un minore che si presenti in inidonee condizioni di salute ed impedirne l'accesso alla struttura.

E' responsabilità della società segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici eventuali danni o incidenti occorsi al patrimonio, alle strutture, agli edifici, agli spazi utilizzati per le attività, indicandone le cause ed i responsabili. La società deve altresì segnalare comportamenti non idonei degli utenti ed eventuali difformità nell'uso dei locali e delle attrezzature a disposizione. La mancata o tardiva segnalazione, a seconda della gravità del caso, è causa di penalità o risoluzione del contratto, come indicato all'Art. 18.

ART. 17 - VERIFICA DI GESTIONE E MODALITA' DI CONTROLLO

Il controllo del servizio viene effettuato dal personale comunale dell'Area competente attraverso sopralluoghi presso la struttura.

L'Amministrazione comunale intende monitorare il presente servizio,, anche attraverso il coinvolgimento della società aggiudicataria e degli utenti.

La società è pertanto tenuta ad elaborare e sottoporre alle famiglie un questionario concordato con l'Ufficio per conoscere il grado di apprezzamento dell'intero processo di servizio: dalla pubblicizzazione, alle regole di accesso, alle proposte ricreative, alla qualità della comunicazione, alla professionalità degli operatori, nonché per conoscere proposte migliorative.

ART. 18 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione dei locali ;
- la pubblicità delle attività, la determinazione delle tariffe a carico degli utenti
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione per i centri estivi;

ART. 19 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga a impiegare per lo svolgimento del servizio in oggetto un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dall'art. 9 del presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- c) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- d) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

ART. 20 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nei luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce l'utilizzo temporaneo degli stessi.

E' in ogni caso vietato che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune vengano trafugati o portati al di fuori della struttura o dall'area di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

A tal fine, in fase di gara, il concessionario ha facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza qualora ricorrano terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti che sia conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in quanto durante le attività oggetto della concessione non sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il DUVRI potrà essere predisposto, a carico del Comune, nell'ipotesi in cui quest'ultimo dovesse effettuare interventi urgenti di manutenzione straordinaria o altre operazioni non effettuabili in orario di chiusura del nido o della ludoteca.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e leggi e norme correlate).

Il Concessionario accetta la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, predisponendo tutte le tutele del caso.

Il Concessionario predisporrà eventualmente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per ogni attività che coinvolgerà altri lavoratori che dovranno svolgere temporaneamente la loro attività nelle strutture qualora effettuate contemporaneamente alla presenza degli utenti, nel caso gli stessi siano incaricati dal Concessionario stesso.

Il Concessionario provvederà in autonomia, con mezzi e personali propri, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di calamità quali terremoti, alluvioni, incendi, conformemente a tutte le norme in materia di evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone presenti in struttura a qualsiasi titolo; copia del documento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che provvederà ad inoltrarlo anche all'Area Tecnica e all'Ufficio Patrimonio.

Il Concessionario è infine tenuto a comunicare allo stesso Ufficio il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'inizio del servizio.

Il Comune potrà effettuare controlli sull'ottemperanza di tutto quanto fin qui espresso, con sopralluoghi ed eventuale richiesta di documentazione.

TITOLO V RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 21 RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume il servizio di asilo nido, di ludoteca e di centri estivi in concessione con annessa la gestione delle strutture immobiliari sotto la propria esclusiva responsabilità, eccetto ciò che attiene alle manutenzioni straordinarie, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi.

Pertanto sarà tenuto ad adottare durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi cagionato dal proprio personale, alle opere, attrezzature e/o impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, il Comune di Alpignano resta autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo relativo dalla cauzione e procedendo al recupero coattivo di quanto dovuto.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati, a meno che le stesse non siano riconducibili a negligenza del Comune nel provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune da danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ogniqualvolta venga

accertato che tali danni si siano verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione, o per l'utilizzo improprio della struttura e del servizio.

ART. 22 ASSICURAZIONI

Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel servizio dato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, esonerando da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione relativa al presente capitolato, oppure potrà rappresentare integrazione ed estensione di una polizza già esistente, purché quest'ultima faccia riferimento specifico al servizio concesso.

Il massimale della polizza dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta e proporzionalmente per ogni persona riportante lesioni gravi permanenti ed identico ammontare per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune.

TITOLO VI: ALTRE CLAUSOLE

Art. 23 - PENALITA' E IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

A titolo d'esempio, le inadempienze possono riguardare:

- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura della Ludoteca;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
- scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
- mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie;
- mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori;
- omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune
- discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti
- trascuratezza nella manutenzione dei locali

La penalità verrà applicata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva ed ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno comunicate al Concessionario per iscritto a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta brevi manu.

Quest'ultimo incorre nella risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali
- violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto
- inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali
- palesi discriminazioni nelle procedure di ammissione ai servizi.

La risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, porterà all'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale salva l'eventuale azione di risarcimento del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e dagli altri danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Tutte le contestazioni devono essere elevate in forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta.

E' facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, per cause di forza maggiore eccezionali, il servizio non sia più ritenuto sufficientemente remunerativo. In ogni caso, il Concessionario si impegna a terminare l'anno scolastico già iniziato, e la richiesta di risoluzione anticipata dovrà pervenire 6 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La risoluzione riguarderà globalmente entrambi i servizi: asilo nido

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal concedente;

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.

ART. 24 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI

La società sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dalle Autorità pubbliche in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

La società aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi del presente capitolato.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e ad indicare alla stazione appaltante il responsabile della privacy. E' inoltre tenuta all'applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tutti i dipendenti della ditta devono attivarsi per mantenere la riservatezza sui dati personali degli utenti e delle loro famiglie messi a disposizione dell'Amministratore e/o raccolti direttamente o ricevuti in via confidenziale.

E' espressamente fatto divieto di utilizzare tali dati per attività non afferenti al servizio di cui al presente capitolato o comunque per funzioni che esulino dalla normativa vigente.

Nel caso del servizio Nido le certificazioni necessarie (diete, vaccinazioni, diagnosi funzionali) verranno consegnate in copia dai genitori, in modo riservato, alla ditta e alla dietista (certificati medici per diete), con la sola finalità di organizzare il servizio in modo ottimale sia per quanto riguarda la somministrazione del pasto che per quanto attiene all'assistenza hc, in collaborazione con i servizi sociali e/o la locale ASL, fornendo in questo modo l'assistenza più consona e personalizzata ad ogni bambino in difficoltà. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia di detta documentazione nel caso fosse necessario un suo coinvolgimento nell'organizzazione della vita al nido.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmate, radio, televisive sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività del nido.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa – unicamente per i propri figli e al di fuori dell'ambito dell'asilo nido – venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

La ditta è tenuta alla corretta conservazione delle immagini per tutta la durata della concessione. Al termine del contratto la copia delle stesse che non sia stata consegnata alle famiglie dovrà essere consegnata all'Area Servizi alla Persona del Comune.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della Legge 196/2003, in ordine al procedimento relativo al presente bando, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; i dati raccolti saranno trattati a livello informativo e/o manuale
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per la sua partecipazione alla gara
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere e a conferire tali dati consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara che ne facessero richiesta, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 della Legge 196/2003
- f) soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile designato è il direttore dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede l'inserimento nel contratto di concessione dei servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- d) sospensione dell'erogazione dei servizi per cause imputabili al concessionario;
- e) mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario reiterata per almeno tre volte;
- f) violazione delle norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno tre volte.

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte dell'ente di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 27 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà, in nessun caso, subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi, nemmeno parzialmente. Parimenti è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Non sono considerate cessioni le modifiche eventuali della denominazione sociale del Concessionario o le variazioni di sede sociale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere e purché accetti in toto le clausole sottoscritte.

In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Alpignano il quale, in persona del direttore d'Area, può, sentite le ragioni della variazione, autorizzare o meno il subentro, subordinando tale decisione unicamente alla migliore tutela del servizio

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio, ma sono oggetto di preventiva comunicazione al concedente.

ART. 28 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del valore dell'appalto, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016, e quindi € 43.200,00, essendo fissata la tariffa mensile a bambino attualmente applicata pari ad € 600,00 mensili, per il tempo pieno, per la durata della concessione (60 mesi) e moltiplicato per il numero di bambini accoglibili (60).

L'importo è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario presenterà poi cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, così come previsto dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai predetti articolo e comma determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata al momento dell'offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della Legge 348/1982
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di istituto di credito all'uopo abilitato ai sensi del DPR 635/1956
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 385/1993 che svolge in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 58/1998

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nell'eventuale graduatoria.

Tale cauzione concorrerà a garantire l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione concessa, per fatto e colpa del Concessionario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Concedente, l'esperimento di ogni altra eventuale azione nel caso in cui la cauzione non fosse sufficiente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. utilizzando un apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Comunicherà pertanto al Comune ed agli utenti gli estremi identificativi di detto conto corrente.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune, compilando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

ART. 30 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è l'atto che impegna concedente e concessionario in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, deposito delle eventuali spese contrattuali e stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della cauzione definitiva e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccezzuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed al servizio in generale sono a carico del Concessionario, che non potrà in ogni caso richiederle al Comune di Alpignano.

ART. 31 RAPPORTI CON L'UTENZA

Si ricorda che i rapporti con l'utenza devono essere improntati alla massima educazione, disponibilità e cordialità.

Il Concessionario è comunque anche tenuto a segnalare eventuali comportamenti ritenuti scorretti dei genitori o dei congiunti dei bambini che si dovessero verificare all'interno delle due strutture; in questo caso tali situazioni verranno affrontate anche con l'intervento congiunto del Comune.

ART. 32 RIMANDI

Il servizio è regolato dalla lex specialis di gara e cioè dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Decreto D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicheranno le disposizioni del Codice civile in materia. Per controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Torino.

TITOLO I: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI

- ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO: NORME GENERALI
- ART. 5 ACCESSO AL SERVIZIO
- ART.6 TURNI , ORARI E SEDI
- ART. 7 UTENTI DISABILI
- ART. 8 PROGRAMMA PER LA SCUOLA INFANZIA ESTIVA
- ART. 9 PROGRAMMA PER RAGAZZI 7/11 ANNI (SCUOLA PRIMARIA)
- ART. 10 PROGRAMMA PER RAGAZZI 12/14 ANNI (SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)
- ART. 11 ATTIVITA'
- ART. 12 REQUISITI DEGLI OPERATORI E LORO FUNZIONI

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- ART. 13 DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 14 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- ART. 15 SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- ART. 17 MODALITA' DI GARA
- ART. 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 19 PAGAMENTI

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

- ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 21 RESPONSABILITA' DEL GESTORE
- ART. 22 MONITORAGGIO E CONTROLLO

- ART. 23 ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE
- ART 24 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

ART. 25 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

TITOLO V: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 26 RESPONSABILITÀ

ART. 27 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 28 ASSICURAZIONI

TITOLO VI: ALTRE CLAUSOLE

ART. 29 PENALITÀ'

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 31 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART. 33 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 34 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 35 CONTROVERSIE

ART. 36 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 37 RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 38 OSSERVANZA NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI

ART. 39 'RIMANDI

ART. 1 -FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Il servizio ha l'obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie attività estive diversificate e flessibili, nel periodo di chiusura delle scuole, da svolgersi in sedi decentrate nel territorio comunale e in località esterne, da gestirsi anche con il concorso delle associazioni cittadine, in continuità con le attività extra-scolastiche già esistenti.

Le società partecipanti alla gara dovranno tener conto, nell'organizzazione delle attività, del contesto sociale cui è diretto, onde prevedere iniziative specifiche per fasce di età e bisogni dell'utenza, ivi compresi i bambini segnalati dai servizi sociali e i bambini disabili.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto dell'affidamento è la progettazione e gestione del servizio "Attività Estive" per gli anni 2009/2010/2011", per i minori in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti in Alpignano o frequentanti le scuole site nel Comune, anche portatori di handicap, secondo il programma di cui ai successivi articoli.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio educativo del centro estivo presuppone :

- l'offerta di un servizio inteso come azione di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e motorie, mediante interventi che favoriscano l'autonomia dello stesso, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età
- il sostegno delle capacità educative dei genitori, favorendo per quanto possibile la conciliazione delle scelte professionali e familiari e fornendo le dovute informazioni sul bambino, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche con incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari. A questo proposito si suggerisce comunque un primo incontro immediatamente dopo l'assunzione dell'incarico per presentare alle famiglie la nuova organizzazione dell'asilo nido e la conoscenza dei nuovi operatori
- una particolare cura nella fase di ambientamento del bambino, provvedendo ad un graduale inserimento personalizzato per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente, soprattutto per i nuovi frequentanti, in sinergia con la famiglia. L'educatore instaurerà quindi un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradualmente alle nuove figure di riferimento e ai piccoli compagni, secondo modalità concordate fra educatori e genitori

ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO: NORME GENERALI

Le seguenti norme generali sono valide in tutte le sedi di centro estivo e per tutti i tipi di utenti.

Nel rispetto delle norme vigenti (Delibera Giunta reg.le del Piemonte 28/06/1992 n. 38-16335 ex L.R. 37/90) e s.m.i.

- il totale dei partecipanti per turno e per sede non potrà superare di norma i 100 frequentanti per gruppo;
- il rapporto numerico animatore/bambini sarà di norma di 1/10;
- nel caso di utente disabile il rapporto è di 1:1.

Fatto salvo disposizioni straordinarie emesse da autorità locali o superiori in occasioni di situazioni che necessitino di calmierare le presenze nelle strutture adibite a centro estivo.

La concessionaria è tenuta a verificare il numero degli iscritti e la relativa età, valutare la composizione delle varie sezioni che, potranno essere composte anche da utenti di diverse fasce di età.

Per ogni sezione è previsto un animatore e eventuali collaboratori.

In ciascun centro deve essere altresì previsto che uno degli animatori assegnato alle sezioni svolga anche le funzioni di coordinatore di plesso.

Le sezioni potranno essere funzionalmente accorpate negli orari di "entrata" e di "uscita".

Gli animatori delle sezioni sono tenuti alla consegna alle famiglie, nel 1° giorno del turno, del programma relativo alla settimana in corso, messo a punto secondo quanto indicato nei successivi articoli, completo delle attività di laboratorio e uscite nonché la specificazione del vestiario necessario (compreso il cambio scarpe per palestra), nonché di acquisire ogni informazione necessaria sul bambino iscritto (allergie e problematiche varie).

Il coordinatore è tenuto inoltre a consegnare, a fine servizio, all'Ufficio Servizi Scolastici relazione sul numero delle sezioni e dei partecipanti congiuntamente alla relazione di fine servizio sulle attività svolte ed i questionari predisposti in accordo con l'ufficio competente per rilevare la qualità del servizio percepita dalle famiglie.

ART. 5 - ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di Centro Estivo è rivolto a bambini residenti o frequentanti le scuole di Alpignano con età compresa tra i 3 e i 14 anni e realizzati nel periodo di chiusura delle scuole.

Sarà possibile accogliere bambini non residenti e non frequentanti ad Alpignano solo nel caso di disponibilità di posti e dopo aver esaurito le domande di tutti gli utenti con le caratteristiche richieste; ad essi, comunque non verrà riconosciuto alcun contributo economico.

L'attivazione della sezione di centro estiva è obbligatoria a partire da numero minimo di 10 utenti, sotto tale numero il concessionario può decidere se attivare o meno il turno.

I turni di centri estivi sono di una settimana; per le scuole primarie e secondarie di primo grado si possono prevedere indicativamente 7 settimane di centri estivi mentre per la scuola dell'infanzia 5 settimane.

Sarà comunque autorizzato ad offrire il servizio in ore/giorni aggiuntivi, se ritenuto utile e se necessario, su richiesta di un congruo numero di utenti, o per fornire servizi aggiuntivi previa comunicazione all'ente.

L'accesso ai centri estivi è concesso ai bambini che hanno effettuato regolare iscrizione direttamente all'affidatario del servizio, i nominativi e i tempi di frequenza degli utenti anche non beneficiari di contributo devono essere comunicati al Comune

Il concessionario dovrà rendicontare a fine anno educativo al Comune come si è svolto il servizio e allegare un report con i numeri degli accessi al servizio da parte degli utenti

Nessuna graduatoria è necessaria per l'accesso ai centri estivi ma in caso di richieste superiori al numero di utenti che è consentito ospitare il concessionario è tenuto a dare la precedenza in ordine:

- utenti con con disabilità
- utenti segnalati dai servizi sociali
- in ordine di arrivo delle domande

ART. 6- TURNI , ORARI E SEDI

TURNI

Per le attività rivolte alla fascia della scuola dell'obbligo, le attività sono previste da giugno a settembre, nel periodo di chiusura scolastica escluso il mese di agosto, in turni di una settimana per complessivi n. 10 partecipanti circa per sezione.

Per esigenze organizzative dell'Ente sono ipotizzabili anche un turno iniziale, intermedio o finale di durata inferiore alle due settimane, a costo proporzionale.

Su autorizzazione preventiva annuale dell'Istituto Comprensivo di Alpignano sono dati in comodato d'uso alcuni locali identificati di anno in anno sulla base del numero di iscritti ai centri estivi per un periodo che va dalla chiusura delle scuole alla riapertura del nuovo anno scolastico sulla base del calendario scolastico regionale come segue :

SEDI E LOCALI:

- Scuola dell'infanzia Borello - Via Ex Internati 7
- per i partecipanti alla scuola dell'infanzia estiva;
- locali: aule, servizi igienici, area verde e zone comuni.

- Scuola primaria Matteotti - Via Caduti per la Libertà 26
- per i partecipanti in età compresa fra 6 ed 11 anni;
- locali: palestra, auditorium, refettorio, aule, servizi igienici, area verde e zone comuni.

Per cause di forza maggiore o per particolari esigenze dell'Amm.ne comunale, la scelta e l'utilizzo delle sedi potranno subire variazioni.

I locali a disposizione dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto della loro destinazione. In particolare, le palestre dovranno essere utilizzate esclusivamente per attività motorie e gli utenti essere muniti di calzature adatte e destinate unicamente a tale attività, da cambiare per l'accesso alla struttura.

I locali destinati ai centri estivi potranno contenere al massimo 70 bambini per ogni turno settimanale previsto.

Il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Alpignano e le iscrizioni dei bambini ai Centri estivi vengono raccolte e gestite direttamente dal concessionario compreso l'incasso delle quote.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste sia con riferimento al servizio educativo e di animazione che al servizio mensa (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture assicurative, normativa igienico-sanitaria).

ORARI

per la Scuola dell'Infanzia estiva: dalle ore 8 alle ore 17, con possibilità di ingresso anticipato alle ore 07.45 e/o uscita posticipata sino alle ore 17.30, su specifica richiesta all'atto dell'iscrizione.

- per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo: dalle ore 8 alle ore 17, con possibilità di uscita posticipata sino alle ore 17.30 su specifica richiesta all'atto dell'iscrizione.

Per i ragazzi disabili partecipanti alle attività l'orario verrà stabilito per ogni singolo caso in base alle esigenze dell'utente e alla valutazione dell'ASL TO3 e del C.I.S.S.A. – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza.

Nel mese di luglio i centri saranno chiusi una giornata in occasione della festa Patronale.

Nel mese di giugno la disponibilità delle palestre è limitata fino alle ore 16.00.

ART 7 - UTENTI DISABILI

Dovranno essere accolte le richieste di inserimento di minori diversamente abili (frequentanti la scuola dell'infanzia, e quella dell'obbligo fino al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, indipendentemente dalla loro età) accompagnate da specifica relazione dei competenti Servizi (Socio-Assistenziale e/o Sanitario).

Il costo del servizio per gli utenti disabili è a carico del concessionario che deve garantire il personale idoneo al sostegno.

ART. 8 - PROGRAMMA PER SCUOLA INFANZIA ESTIVA

Il turno settimanale dovrà essere organizzato secondo il seguente programma di massima, adattabile, turno per turno, in quanto a destinazione delle uscite e tipologia di laboratori:

es. 1^a settimana

1° giorno: attività di animazione

2° giorno: attività di laboratorio

3° giorno: gita - pasto al sacco/ piscina con pranzo al sacco

4° giorno: attività di laboratorio

5° giorno: attività di laboratorio

ART. 9 - PROGRAMMA PER RAGAZZI 7-11 ANNI (SCUOLA PRIMARIA)

Il turno settimanale deve essere organizzato secondo il seguente programma di massima, adattabile, turno per turno, in quanto a destinazione delle uscite e tipologia di laboratori:

es. 1^a settimana

1° giorno: attività di laboratorio e attività fisiche

2° giorno: escursione sul territorio

3° giorno: piscina

4° giorno: gita - pasto al sacco

5° giorno: attività socialmente utile in città - momento di verifica dell'attività svolta in settimana

ART. 10 - PROGRAMMA PER RAGAZZI 12/14 ANNI (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)

Il programma delle attività rivolte a questa fascia di età deve considerare che la sede sarà sempre la scuola Matteotti anche in presenza di un numero ridotto di iscrizioni.

Le attività comprenderanno un giorno alla settimana in piscina

Le attività in sede e le uscite, nonché le attività socialmente utili, che verranno proposte dovranno rispondere alle esigenze di questa particolare fascia di età.

ART. 11 - ATTIVITA'

Le attività di laboratorio devono essere adatte alle diverse fasce di età, diversificate nei turni, e devono comprendere esperienze di diverse discipline.

Tutte le attività di animazione in sede possono prevedere l'utilizzo delle risorse del territorio secondo disponibilità ed opportunità (Bosco del Ghiaro, Parco della Pace, Cascina Govean e Parco Bellagarda, ecc...).

L'attività di piscina dovrà essere svolta nell'impianto di Alpignano, salvo inagibilità dell'impianto o per cause di forza maggiore.

Le uscite devono costituire esperienze adatte alle diverse età; le destinazioni devono offrire la possibilità di percorsi a piedi proporzionati alle capacità motorie dei bambini e ragazzi. Possono costituire possibilità di intrattenimento in loco in piccoli gruppi/sezione anche per lo svolgimento di brevi percorsi naturalistici e osservativi della flora e fauna locale, nonché per una proficua occasione di conoscenza della cultura locale, della natura e delle attività lavorative collegate.

Le uscite dovranno essere preparate con i bambini/ragazzi nelle giornate precedenti definendone le finalità.

Le attività fisiche devono prevedere competizioni equilibrate con giochi diversi, tornei e gare a punteggio per squadre, che possano costituire per i ragazzi un'interessante occasione di approccio a diverse discipline sportive.

Le "attività socialmente utili" potranno essere programmate, anche in modo diversificato nei diversi turni, in modo diffuso nella città, e dovranno essere adeguatamente documentate.

I bambini che non partecipino alle suddette attività e uscite, dovranno essere regolarmente accolti nei centri estivi, anche prevedendo l'eventuale cambio di gruppo.

La festiciola di fine centri estivi può costituire un momento di incontro tra i genitori, con la previsione di piccole attività di animazione, condotte dai ragazzi e preparate durante le due settimane.

ART. 12 - REQUISITI DEGLI OPERATORI E LORO FUNZIONI

Il Coordinatore dell'intero servizio Attività Estive sarà il referente principale degli uffici comunali per ogni questione relativa alla buona conduzione dei centri, ivi compreso il coordinamento dei restanti coordinatori di plesso, nonché la sostituzione degli animatori assenti.

Sarà in possesso di esperienza educativa di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata.

Ad ogni sede di centro estivo devono essere previsti animatori, ai quali sono affidati i minori, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- diploma di scuola media superiore e diploma di animatore, ovvero:
- diploma di scuola media superiore e esperienza almeno biennale, anche stagionale, di attività educativa e/o animazione documentata, ovvero:
- diploma di scuola media superiore e corsi di formazione in campo educativo e/o animazione, a cura di associazioni, enti di formazione ed enti/aziende private e pubbliche, documentati.

Per gli educatori addetti agli utenti disabili, oltre ai requisiti sopra esposti, si richiede una specifica e documentata esperienza quali educatori addetti all'handicap.

Gli animatori supplenti dovranno avere gli stessi requisiti richiesti per i titolari.

Sono a carico della società aggiudicataria le riunioni di impostazione delle attività e di verifica, nonché di eventuale incontro con le famiglie per la presentazione dei progetti.

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 13 -DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'appalto è di anni tre + anni due e precisamente per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026 e si svolgerà nel periodo delle vacanze scolastiche estive, escluso di norma il mese di agosto. Il calendario definitivo verrà comunicato in tempo utile per l'organizzazione del servizio.

Per rilevanti motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione comunale si riserva di non attivare il servizio, per uno o più anni, previa comunicazione alla società almeno 90 giorni prima dell'inizio delle attività.

Solo ed esclusivamente in caso di forza maggiore, è prevista una eventuale "proroga tecnica" ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del L. Lgs. 50/2016.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. Il Comune di Alpignano si riserva l'insindacabile facoltà di esercitare il diritto di opzione consistente nella rinegoziazione del contratto con l'affidatario per ulteriori n. 2 anni qualora, al termine dei primi tre anni, abbia positivamente valutato il servizio svolto. Il provvedimento di rinnovo per ulteriori 2 anni sarà notificato al concessionario almeno quattro mesi prima dell'avvio del servizio

Non è prevista proroga tecnica per il servizio di centri estivi.

ART. 14 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo del servizio a base di gara per il servizio di centri estivi è di € 100,00 (oltre i.v.a. 5%) per turno/settimana, .

L'importo, determinato in via presuntiva, per i centri estivi dei bambini della scuola dell'infanzia e, primaria e secondaria di primo grado, ammonta ad € 102.000,00 riferito all'ipotesi di affidamento per gli anni dal 2021 al 2024 e calcolato come segue:

costo settimanale di € 85,00 per n. 30 bimbi della scuola dell'infanzia e 40 della scuola primaria e secondaria di primo grado, per complessivi 7 turni per la scuola primaria e 4 per la scuola dell'infanzia, in gestione esternalizzata per 3 anni + 2 anni (durata complessiva dell'appalto)

Eventuali sconti per iscrizioni mensili, o part time sono da prevedersi in fase di offerta economica

L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene, materiale didattico, refezione, giochi.

Non è previsto alcun rimborso da parte del concessionario per le utenze;

La quota di frequenza settimanale dovrà comprendere i pasti e tutte le attività programmate e almeno una gita settimanale inclusa.

COSTO SETTIMANALE	€ 100,00
UTENTI PRESUNTI SCUOLA INFANZIA (4 SETTIMANE)	40
UTENTI PRESUNTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO (7 SETTIMANE)	60
VALORE ANNUO PRESUNTO	€ 58.000,00

VALORE COMPLESSIVO PER 5 anni	€ 290.000,00
CONTRIBUTO COMUNALE ANNUALE VARIABILE	€ 4.950,00 (calcolato sulla media degli ultimi tre anni)

Ulteriori richieste di contribuzione per attività extra durante l'orario di apertura del centro estivo (es. gite, laboratori oltre quelle comprese nella quota settimanale) dovranno in ogni caso garantire, ai non aderenti, un'attività integrativa compresa nella quota, al fine di garantire la libera scelta alla famiglia e la possibilità di frequenza del centro estivo.

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 15 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando.

Sono ammesse esclusivamente offerte in diminuzione sulla tariffa settimanale centri estivi posta a carico delle famiglie individuata a base di gara.

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari alla base d'asta annua (tariffa settimanale/bambino), diminuita della percentuale di ribasso proposta. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della Commissione della conformità di tutti i documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'affidamento qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'affidamento della concessione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 16 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forma singola o in raggruppamento, e che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del medesimo decreto e che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando di gara.

Il concessionario dovrà presentare idonea documentazione attestante o meno i requisiti di cui all'art 80 del Dgls 50/2016

ART. 17 MODALITA' DI GARA

Le concessioni (art. 3 comma 1 lettera vv del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017), verranno aggiudicate, mediante gara a procedura aperta con riferimento all'Allegato IX del cosiddetto "Codice dei Contratti", al candidato che avrà presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 lettera a del decreto legislativo 50/2016.

I candidati potranno partecipare a tutti i Lotti, ad Due Lotti o solo ad 1 Lotto

L'Amministrazione potrà aggiudicare le Concessione anche in caso di unica offerta pervenuta, purché la stessa sia conforme a quanto prescritto nel presente capitolato e la società offerente sia in possesso degli idonei requisiti.

Un candidato potrà aggiudicarsi da 1 a 3 Lotti

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non affidare i servizi qualora non ritenga congrua alcuna delle offerte pervenute, nemmeno in caso di unico soggetto partecipante.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte verranno valutate da apposita commissione nominata successivamente al termine di presentazione delle offerte. L'aggiudicazione verrà fatta a favore dell'offerta più vantaggiosa presentata, valutata in base ai seguenti elementi.

A) Qualità del progetto : max 100 punti, così distribuiti:

– **A1) Programma delle attività** : max 50 punti

La commissione valuterà le attività e i laboratori in sede e sul territorio, il programma delle gite e la gamma delle destinazioni.

- **A2) Competenza e formazione del personale**: max 20 punti

La commissione valuterà le esperienze significative maturate dal personale che la società si impegna ad impiegare; i corsi di formazione svolti nell'ultimo triennio, con attenzione ai contenuti (da presentare per titoli), durata, enti di formazione coinvolti.

B) Prezzo: max 30 punti, assegnati secondo la seguente formula:

$$\text{offerta minore/offerta da valutare} \times 3$$

Ai fini del calcolo l'offerta da valutare è pari al ribasso su base d'asta individuato in € 85,00 del costo a settimana complessiva diminuita dello sconto proposto. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

La Commissione valuterà e assegnerà in seduta riservata, prima il punteggio relativo al punto A) per tutti i partecipanti e successivamente aprirà le buste contenenti l'offerta economica e assegnerà il punteggio relativo al punto B)

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte dell'Amministrazione comunale della conformità dei documenti prodotti alle condizioni e prescrizioni richieste.

L'Amministrazione rimane ugualmente libera di non addivenire all'aggiudicazione qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che i partecipanti alla gara non offrano le necessarie garanzie organizzative e di affidabilità, senza che perciò possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.

L'Amministrazione potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, qualora questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 19 – PAGAMENTI

Il concessionario provvederà alla riscossione delle quote settimanali da parte delle famiglie stornando la cifra relativa al contributo che la famiglia ha il diritto di avere sulla base dell'isee presentato in fase di iscrizione. La somma complessiva dei contributi degli aventi diritto daranno

riconosciuti dal comune in un'unica soluzione al termine del centro estivo, nei termini previsti dal vigente Regolamento comunale di contabilità.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 20 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico della società:

- la predisposizione della programmazione delle attività estive di anno in anno che dovranno essere trasmesse per conoscenza al Comune
- la presentazione del progetto e la relativa gestione;
- l'individuazione di un Coordinatore dell'intero servizio Attività Estive;
- l'impiego di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 ed in osservanza della Circolare Regionale n. 5/ass. Del 28/04/98 es.m.i.;
- l'impiego di personale con specifica esperienza e competenza per l'assistenza di utenti disabili;
- l'applicazione al personale impiegato di norme contrattuali, con riferimento all'aspetto salariale e previdenziale, non inferiori a quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali;
- l'adeguamento del numero del personale e del relativo costo in rapporto al numero effettivo degli iscritti (inferiore o superiore al previsto), compresi gli iscritti disabili nel rapporto indicato;
- la trasmissione dei dati e del curriculum del Coordinatore e degli animatori e/o educatori nei modi e termini richiesti dall'Ufficio Servizi Scolastici e comunque 40 giorni prima dell'inizio del servizio;
- Il Concessionario è tenuto a servirsi della ditta a cui il Comune ha appaltato il servizio per tutta la durata dell'affidamento
- le spese di trasporto per le uscite (nel territorio comunale) e le gite (fuori dal territorio comunale);
- la fornitura del materiale occorrente per tutte le attività;
- l'attività in piscina, deve essere prevista almeno ogni due settimane e per tutte le fasce di età, presso la Piscina di Alpignano e in caso di indisponibilità della stessa presso altre strutture dei comuni limitrofi;
- le spese per eventuali "ingressi" per visite proposte;
- le spese per la fornitura di materiale sanitario per primo soccorso rispondente al D.M 388/03;
- tutte le spese di contratto, registrazione ed accessorie, nonché gli importi previsti ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005, come da deliberazione 30/07/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, se e in quanto dovuti;
- la consegna all'Ufficio Servizi Scolastici di relazione finale sul servizio svolto;
- l'elaborazione di apposito questionario di gradimento del servizio di cui all'art. 17, da sottoporre alle famiglie e di cui relazionare all'Ufficio;
- il rispetto delle norme generali del servizio, nonché tutte le disposizioni previste dal presente capitolato d'oneri;
- stipula di assicurazione a tutela delle proprie responsabilità gestionali.
- l'integrazione di eventuali arredi , attrezzature, giochi da interno e da esterno sono a carico dell'affidatario e restano di sua proprietà

ART. 21 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Alpignano.

Esso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste sia con riferimento al servizio educativo e di animazione che al servizio mensa (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture assicurative, normativa igienico-sanitaria).

Gli utenti delle Attività Estive sono affidati alla responsabilità della società aggiudicataria.

Spetta agli animatori la prevenzione dei rischi di infortunio connessi allo svolgimento delle diverse attività, nonché l'opera di primo intervento e soccorso nei casi necessari.

Nell'eventualità che si manifesti la necessità di un accertamento sanitario delle condizioni di salute di un minore (infortunio, malessere, ecc...), il personale della società aggiudicataria ha il compito di informare la famiglia ed accompagnare, se necessario, il minore ad un Presidio di pronto soccorso per le cure mediche del caso; in tali circostanze il personale della società darà comunicazione telefonica all'Ufficio Servizi Scolastici, a cui farà pervenire urgentemente copia dell'avvenuta comunicazione alla propria compagnia assicuratrice, e contestualmente denuncia particolareggiata per l'inoltro alla compagnia assicuratrice del Comune.

Gli educatori sono autorizzati a non accogliere al mattino il minore che presenti segni di sospetta o manifesta malattia contagiosa; analogamente, l'animatore può allontanare da un'attività un minore che si presenti in idonee condizioni di salute, previa puntuale informazione alla famiglia e all'ufficio. Il rientro dovrà avvenire secondo le norme sanitarie in vigore.

In caso di consegna di documentazione medica da parte della famiglia ai fini dell'eventuale rimborso per il periodo non usufruito, è a carico del concessionario.

E' responsabilità della società segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Servizi Scolastici eventuali danni o incidenti occorsi al patrimonio, alle strutture, agli edifici, agli spazi utilizzati per le attività, indicandone le cause ed i responsabili. La società deve altresì segnalare comportamenti non idonei degli utenti ed eventuali difformità nell'uso dei locali e delle attrezzature a disposizione. La mancata o tardiva segnalazione, a seconda della gravità del caso, è causa di penalità o risoluzione del contratto, come indicato all'Art. 18.

ART. 22 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il controllo del servizio viene effettuato dal competente personale dell'Azienda Regionale ASL TO3 e dal personale comunale dell'Area competente, anche attraverso sopralluoghi e la partecipazione diretta alle uscite.

L'Amministrazione comunale intende monitorare il presente servizio, tenuto conto della delicatezza dei compiti assegnati, anche attraverso il coinvolgimento della società aggiudicataria e degli utenti. La società è pertanto tenuta ad elaborare e sottoporre alle famiglie un questionario concordato con l'Ufficio per conoscere il grado di apprezzamento dell'intero processo di servizio: dalla pubblicizzazione, alle regole di accesso, alle proposte ricreative, alla qualità della comunicazione, alla professionalità degli operatori, nonché per conoscere proposte migliorative.

ART. 23 - ONERI A CARICO DEL COMUNE CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- la messa a disposizione dei locali ;
- il servizio di refezione;
- la pubblicità delle attività, la raccolta delle iscrizioni, la determinazione delle tariffe a carico degli utenti e la relativa riscossione;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture messe a disposizione per i centri estivi;
la quota di contributo concesso alle famiglie residenti per la frequenza al centro estivo comunale sulla base dell'Isee presentato in fase di iscrizione .

ART. 24 DISCIPLINA APPLICATA AI LAVORATORI

Il concessionario si obbliga a impiegare per lo svolgimento del servizio in oggetto un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dall'art. 11 del presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario dovrà osservare, nei confronti di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa. Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

- e) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
- f) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna a svolgere iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche del personale, sostenendone direttamente e interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, nonché dei danni procurati dal personale a terzi e ai beni nel corso dello svolgimento del servizio, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/ o giuridica tra l'operatore economico e il personale dipendente e ceduto.

ART. 25 NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n . 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nei luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce l'utilizzo temporaneo degli stessi.

E' in ogni caso vietato che le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune vengano trafugati o portati al di fuori della struttura o dall'area di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

A tal fine, in fase di gara, il concessionario ha facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro.

Il concessionario dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza qualora ricorrano terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti che sia conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

In relazione alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si precisa che non si è ritenuto di predisporre il DUVRI in quanto durante le attività oggetto della concessione non sono riscontrate interferenze per le quali sia necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Conseguentemente gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla sicurezza sul lavoro.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di provvedere a tutto quanto prescritto dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e leggi e norme correlate).

Il Concessionario accetta la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti di legge per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente capitolato, predisponendo tutte le tutele del caso.

Il Concessionario predisporrà eventualmente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per ogni attività che coinvolgerà altri lavoratori che dovranno svolgere temporaneamente la loro attività nelle strutture qualora effettuate contemporaneamente alla presenza degli utenti, nel caso gli stessi siano incaricati dal Concessionario stesso.

Il Concessionario provvederà in autonomia, con mezzi e personali propri, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di calamità quali terremoti, alluvioni, incendi, conformemente a tutte le norme in materia di evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone presenti in struttura a qualsiasi titolo; copia del documento dovrà essere depositato presso l'Ufficio Scuola del Comune di Alpignano, che provvederà ad inoltrarlo anche all'Area Tecnica e all'Ufficio Patrimonio.

Il Concessionario è infine tenuto a comunicare allo stesso Ufficio il nominativo del Responsabile della Sicurezza prima dell'inizio del servizio.

Il Comune potrà effettuare controlli sull'ottemperanza di tutto quanto fin qui espresso, con sopralluoghi ed eventuale richiesta di documentazione.

TITOLO V: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 26 RESPONSABILITÀ

Il Concessionario assume il servizio di centri estivi in concessione sotto la propria esclusiva responsabilità, eccetto ciò che attiene alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e dei terzi.

Pertanto sarà tenuto ad adottare durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi e ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi cagionato dal proprio personale, alle opere, attrezzature e/o impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa in pristino, il Comune di Alpignano resta autorizzato a provvedere direttamente trattenendo l'importo relativo dalla cauzione e procedendo al recupero coattivo di quanto dovuto.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati, a meno che le stesse non siano riconducibili a negligenza del Comune nel provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune da danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ogniqualvolta venga accertato che tali danni si siano verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione, o per l'utilizzo improprio della struttura e del servizio.

ART. 27 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e ad indicare alla stazione appaltante il responsabile della privacy. E' inoltre tenuta all'applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Tutti i dipendenti della ditta devono attivarsi per mantenere la riservatezza sui dati personali degli utenti e delle loro famiglie messi a disposizione dell'Amministratore e/o raccolti direttamente o ricevuti in via confidenziale.

E' espressamente fatto divieto di utilizzare tali dati per attività non afferenti al servizio di cui al presente capitolato o comunque per funzioni che esulino dalla normativa vigente.

Nel caso del servizio Centro estivo le certificazioni necessarie (diete, vaccinazioni, diagnosi funzionali) verranno consegnate in copia dai genitori, in modo riservato, alla ditta e alla dietista (certificati medici per diete), con la sola finalità di organizzare il servizio in modo ottimale sia per quanto riguarda la somministrazione del pasto che per quanto attiene all'assistenza hc, in collaborazione con i servizi sociali e/o la locale ASL, fornendo in questo modo l'assistenza più consona e personalizzata ad ogni bambino in difficoltà. Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia di detta documentazione nel caso fosse necessario un suo coinvolgimento nell'organizzazione della vita al nido.

La ditta provvederà direttamente alla raccolta, con apposita modulistica, delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, filmate, radio, televisive sottoscritte dai genitori per l'utilizzo delle immagini dei propri figli che dovranno essere unicamente finalizzate alla conservazione presso le famiglie o alla realizzazione di spettacoli ed attività didattiche e alla promozione delle attività del nido.

In nessun caso è autorizzata la divulgazione di dette immagini, a meno che la stessa – unicamente per i propri figli e al di fuori dell'ambito dell'asilo nido – venga effettuata direttamente ed autonomamente dalla famiglia stessa.

La ditta è tenuta alla corretta conservazione delle immagini per tutta la durata della concessione. Al termine del contratto la copia delle stesse che non sia stata consegnata alle famiglie dovrà essere consegnata all'Area Servizi alla Persona del Comune.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della Legge 196/2003, in ordine al procedimento relativo al presente bando, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; i dati raccolti saranno trattati a livello informativo e/o manuale
- b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per la sua partecipazione alla gara
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere e a conferire tali dati consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione
- d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara che ne facessero richiesta, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 della Legge 196/2003
- f) soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile designato è il direttore dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 28 ASSICURAZIONI

Il Concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che garantisca la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività ricomprese nel servizio dato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, esonerando da responsabilità il Comune.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione relativa al presente capitolato, oppure potrà rappresentare integrazione ed estensione di una polizza già esistente, purché quest'ultima faccia riferimento specifico al servizio concesso.

Il massimale della polizza dovrà ammontare ad € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta e proporzionalmente per ogni persona riportante lesioni gravi permanenti ed identico ammontare per danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune.

TITOLO VI: ALTRE CLAUSOLE

ART. 29 PENALITÀ

In caso di inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una penale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

A titolo d'esempio, le inadempienze possono riguardare:

- mancato rispetto degli orari di apertura o chiusura del centri estivo;
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
- scorretto utilizzo o danni arrecati alle attrezzature e ai locali;
- mancata o scorretta relazione con utenti e famiglie;
- mancato rispetto delle prassi e norme relative alla sicurezza del servizio e degli utenti, nonché dei lavoratori;
- omesse comunicazioni tecniche, amministrative o gestionali al Comune
- discriminazioni nell'ammissione degli utenti ai servizi gestiti
- trascuratezza nella manutenzione dei locali

La penalità verrà applicata a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice e secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidiva ed ammonterà da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

La penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno comunicate al Concessionario per iscritto a mezzo di raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, o con notifica diretta brevi manu.

Quest'ultimo incorre nella risoluzione del contratto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza
- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali
- violazione del divieto di subappalto e/o di cessione del contratto
- inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali
- palesi discriminazioni nelle procedure di ammissione ai servizi.

La risoluzione del contratto, a termine dell'art. 1456 del Codice Civile, porterà all'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale salva l'eventuale azione di risarcimento del maggior costo che deriverà al Comune da nuova aggiudicazione e dagli altri danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Tutte le contestazioni devono essere elevate in forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta.

E' facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, per cause di forza maggiore eccezionali, il servizio non sia più ritenuto sufficientemente remunerativo. In ogni caso, il Concessionario si impegna a terminare l'anno scolastico già iniziato, e la richiesta di risoluzione anticipata dovrà pervenire 6 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La risoluzione riguarderà globalmente entrambi i servizi: asilo nido

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;
- la decisione definitiva verrà assunta dal concedente;

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti ai sopra esposti inadempimenti.

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede l'inserimento nel contratto di concessione dei servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- g) sospensione dell'erogazione dei servizi per cause imputabili al concessionario;
- h) mancata sostituzione del personale educativo o ausiliario reiterata per almeno tre volte;
- i) violazione delle norme di sanificazione e igiene degli ambienti reiterata per almeno tre volte.

Nei casi suddetti la dichiarazione da parte dell'ente di avvalersi della clausola produce la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 31 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà, in nessun caso, subappaltare ad altri il servizio di cui trattasi, nemmeno parzialmente. Parimenti è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

La violazione del suddetto divieto comporta la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Non sono considerate cessioni le modifiche eventuali della denominazione sociale del Concessionario o le variazioni di sede sociale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato come subentrante nel contratto in essere e purché accetti in toto le clausole sottoscritte.

In caso di trasformazione, fusione o scissione societaria, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al Comune di Alpignano il quale, in persona del direttore d'Area, può, sentite le ragioni della variazione, autorizzare o meno il subentro, subordinando tale decisione unicamente alla migliore tutela del servizio

Non sono soggette ad autorizzazione la stipula di convenzioni per l'attività di tirocinanti e per attività con associazioni di volontariato rientranti nelle finalità statutarie dei contraenti e rispondenti alla mission del servizio, ma sono oggetto di preventiva comunicazione al concedente.

ART. 32 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del valore dell'appalto, costituita con le modalità di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016, e quindi € 43.200,00, essendo fissata la tariffa mensile a bambino attualmente applicata pari ad € 600,00 mensili, per il tempo pieno, per la durata della concessione (60 mesi) e moltiplicato per il numero di bambini accoglibili (60).

L'importo è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto di appalto.

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario presenterà poi cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto, così come previsto dall'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui ai predetti articolo e comma determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata al momento dell'offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia può essere costituita nelle seguenti forme:

- polizza assicurativa prestata da società assicuratrice all'uopo abilitata ai sensi della Legge 348/1982
- fideiussione bancaria da prestarsi da parte di istituto di credito all'uopo abilitato ai sensi del DPR 635/1956
- fideiussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 385/1993 che svolga in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 58/1998

La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Concedente, nonché l'aggiudicazione al concorrente che segue nell'eventuale graduatoria.

Tale cauzione concorrerà a garantire l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione concessa, per fatto e colpa del Concessionario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo, per il Concedente, l'esperimento di ogni altra eventuale azione nel caso in cui la cauzione non fosse sufficiente.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. utilizzando un apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Comunicherà pertanto al Comune ed agli utenti gli estremi identificativi di detto conto corrente.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà fornire al Comune, compilando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

ART. 34 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione dell'operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, comportando la risoluzione del contratto.

ART. 35 -CONTROVERSIE

Il direttore dell'Area Servizi alla Persona è competente nella valutazione dell'adempimento di tutte le condizioni contrattuali relative al presente appalto.

Per quanto non espressamente qui indicato, si fa riferimento alla vigente normativa ed ai regolamenti del Comune di Alpignano.

Le eventuali controversie saranno valutate con riferimento agli artt. 204 e segg. del decreto legislativo 50/2016.

In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Torino.

ART. 36 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è l'atto che impegna concedente e concessionario in ordine alle modalità di erogazione del servizio.

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, deposito delle eventuali spese contrattuali e stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della cauzione definitiva e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatto salvo il risarcimento del danno.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed al servizio in generale sono a carico del Concessionario, che non potrà in ogni caso richiederle al Comune di Alpignano.

ART. 37 - RAPPORTI CON L'UTENZA

Si ricorda che i rapporti con l'utenza devono essere improntati alla massima educazione, disponibilità e cordialità.

Il Concessionario è comunque anche tenuto a segnalare eventuali comportamenti ritenuti scorretti dei genitori o dei congiunti dei bambini che si dovessero verificare all'interno delle due strutture; in questo caso tali situazioni verranno affrontate anche con l'intervento congiunto del Comune.

ART. 38 - OSSERVANZA NORME DI LEGGE E DISPOSIZIONI

La società sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dalle Autorità pubbliche in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

La società aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi del presente capitolato.

ART. 39 -RIMANDI

Il servizio è regolato dalla lex specialis di gara e cioè dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Decreto D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'oneri i seguenti allegati:

- **planimetria asilo nido**
- **planimetria ludoteca**
- **prospetti ludoteca**
- **inventario arredi e suppellettili asilo nido**
- **planimetrie locali centri estivi**